

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

166^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PRESIDENTE	Pag. 5 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		BASTIANINI (PLI), relatore	5 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione	3	BIGLIA (MSI-DN)	35
Apposizione di nuove firme	4	DE CINQUE (DC)	25
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	GIUSTINELLI (PCI)	25
Assegnazione	4, 38	GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	6 e <i>passim</i>
Cancellazione dall'ordine del giorno	4	* LIBERTINI (PCI)	30
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	LOTTI (PCI)	10 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		PAGANI Maurizio (PSDI)	21
«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Relazione orale);		* PIROLO (MSI-DN)	23, 31, 32
«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale):		* PISTOLESE (MSI-DN)	26
		* VISCONTI (PCI)	7 e <i>passim</i>
		GOVERNO	
		Richieste di parere su proposte di nomine in enti pubblici	5
		Trasmissione di documenti	5
		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annunzio	38, 41
		<hr/>	
		N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito dall'oratore.	

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Baiardi, Bausi, Beorchia, Bonifacio, Castelli, Damagio, De Sabata, Falcucci, Ferrari-Aggradi, Giacometti, Gozzini, Greco, Leopizzi, Loprieno, Maravalle, Margheri, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pacini, Papalia, Parrino, Riva Dino, Riva Massimo, Salvi, Taviani, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pastorino, per attività della Commissione difesa; Cavaliere, Giust, Marchio, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Palumbo, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Proccacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39^a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; Bufalini, Fabbri, La Valle, a Ginevra, per attività dell'Unione interparlamentare; Cossutta, in Canada, al Convegno della Federazione mondiale delle Città Unite.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1915. — « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri » (595-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

C. 1632. — « Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 » (944) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

URBANI, MIANA, MARGHERI, CONSOLI, PETRARÀ e FELICETTI. — « Disciplina delle società di ingegneria » (941);

MELOTTO, DIANA, SCARDACCIONE, MASCARO, TOMELLERI, FONTANA, CENGARLE, TOROS e MELANDRI. — « Modifica dei commi III e IV dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (942);

SALVI. — « Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra » (943).

**Disegni di legge,
cancellazione dall'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Il senatore Urbani ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: URBANI ed altri. — « Disciplina delle società di ingegneria » (429).

**Disegni di legge,
apposizione di nuove firme**

PRESIDENTE. I senatori Maffioletti, Margheri, Baiardi, Calice, Consoli, De Toffol, Felicetti, Petrarà, Pollastrelli, Urbani e Volponi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge: POLLIDORO. — « Interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme quadro per il commercio all'ingrosso » (764).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo » (936), previo parere della 7ª Commissione;

— in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati SANGALLI ed altri. — « Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla naviga-

zione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (894) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

URBANI ed altri. — « Disciplina delle società di ingegneria » (941), previo parere della 2ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

TRIGLIA ed altri. — « Interpretazione autentica degli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131 del 26 aprile 1983 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 » (883), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

**Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 » (830) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Interventi per informazioni commerciali » (880).

**Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del generale di squadra aerea Piero Piccio e del tenente generale ruolo servizi Ciro Berarducci, rispettivamente, a presidente e vice presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma (nn. 43 e 44).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Giuseppe De Vergottini a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Tale comunicazione, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, è stata trasmessa, per competenza, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**» (646) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*);

«**Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure con-**

tro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per chiedere una sospensione della seduta dovuta alla necessità di completare la valutazione su questa complessa materia, nonchè per motivi tecnici, essendo stati da poco presentati nuovi emendamenti. Credo che la sospensione possa durare un'ora.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Bastianini è accolta.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 18*).

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Annullamento della concessione*)

In caso di annullamento della concessione per motivi imputabili al concessionario, qualora non sia possibile la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al valore venale dell'immobile, determinato dall'ufficio tecnico erariale.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 12.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa».

10.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1 e in sostituzione presento il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa».

10.2

IL RELATORE

Questo emendamento 10.2 è diretto non più a sostituire l'intero articolo ma esclusivamente il primo comma dell'articolo stesso, così come è stato formulato dalla Commissione. Si tratta di norme che regolano il controllo degli abusi per il futuro nel caso di concessioni annullate. Abbiamo ritenuto preferibile una dizione che precisi meglio lo spazio di azione comunale in via generale, a differenza da quanto previsto dall'articolo 10, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, il quale riferiva queste possibilità di intervento al caso di concessioni annullate per motivi imputabili al concessionario.

Il mantenimento del secondo comma, che rappresenta la conseguenza della sostituzione dell'emendamento 10.1 con l'emendamento 10.2, è reso necessario — in base ad una attenta lettura — per mettere a regime le costruzioni che dovessero rientrare nella misura di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Essendo ovviamente il parere del relatore favorevole, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione)

Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole da: «del costo di produzione» fino alla fine con le altre: «dell'incremento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinate dall'ufficio tecnico erariale».

11.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, dopo le parole: «in difformità dalla concessione», inserire le altre: «se ad uso residenziale».

11.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Signor Presidente, in questo caso si tratta di determinare la sanzione pecuniaria da applicare nell'ipotesi di costruzioni in difformità dalla concessione rilasciata. Con il nostro emendamento 11.1 proponiamo che la valutazione venga fatta non rispetto al costo di produzione ma rispetto al valore venale dell'immobile, ovvero tenendo conto dell'incremento che comunque questo valore ha conseguito in funzione delle opere abusivamente costruite. L'accertamento del valore venale spetterebbe all'ufficio tecnico erariale.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.2 tende ad introdurre una semplice precisazione formale in quanto specifica che al secondo comma si tratta di provvedimenti che riguardano le costruzioni ad uso residenziale. Abbiamo proposto questo emendamento per una doverosa completezza rispetto alla seconda parte del secondo comma dove si specifica il trattamento per opere adibite ad uso diverso da quello residenziale.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, proposto dai senatori comunisti, il parere del relatore è contrario per i motivi che ho già espresso a proposito di altri emendamenti analoghi presentati ad altre parti del provvedimento. Infatti si è ritenuto preferibile indi-

viduare sanzioni rapportate a valori convenzionali piuttosto che a valutazioni specifiche dell'ufficio tecnico erariale, al fine di non gravare su questo ultimo e di non incontrare difficoltà nell'applicazione delle norme.

PRESIDENTE. Poichè il relatore si è già pronunciato sull'emendamento 11.1 invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su entrambi gli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme al parere del relatore e quindi è contrario all'emendamento 11.1 e favorevole all'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Accertamento di conformità)

Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma, per i casi di assenza di concessione o di totale difformità, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 8 ed al primo comma dell'articolo 11, ovvero fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera, eseguita in assenza della concessione, è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o adottati sia al momento della realizzazione

dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la concessione si intende negata.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso di difformità parziale dalla concessione, l'oblazione di cui al primo comma è riferita soltanto ad essa, detratto in proporzione quanto già corrisposto a titolo di contributo di concessione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: «di cui al primo comma dell'articolo 8 ed» *con le altre:* «di cui al primo comma dell'articolo 8 e, per i casi di parziale difformità, fino al termine di cui».

12.8 IL RELATORE

Al primo comma, dopo le parole: «può ottenere la concessione», *inserire le altre:* «o l'autorizzazione».

12.5 IL RELATORE

Al primo comma, sostituire le parole: «o adottati» *con le altre:* «e non in contrasto con quelli adottati».

12.3 IL RELATORE

Al secondo comma, dopo le parole: «sulla richiesta di concessione», *inserire le altre:* «o di autorizzazione».

12.6 IL RELATORE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di

concessione e di una sanzione pecuniaria in misura pari al doppio del contributo di concessione. Nei casi di gratuità della concessione a norma di legge la sanzione pecuniaria è pari al contributo previsto dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

12.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione».

12.9 IL RELATORE

Al terzo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire 500 mila a lire 2 milioni».

12.7 IL RELATORE

Al quarto comma, sostituire le parole: «l'oblazione di cui al primo comma» *con le altre:* «la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma».

12.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al quarto comma, sostituire la parola: «primo» *con l'altra:* «precedente».

12.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore.* Signor Presidente, ho intenzione di illustrare contestualmente tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 12, ovvero gli emendamenti 12.5, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8 e 12.9, poichè essi riguardano la necessità di regolare in modo

esplicito tre tipi di problemi diversi che nel testo uscito dalla Commissione sono presentati in modo tale da poter ingenerare equivoci.

Il primo problema riguarda l'emendamento 12.3, tendente a sostituire al primo comma le parole: «o adottati» con le altre: «e non in contrasto con quelli adottati». Questa dizione potrebbe ingenerare equivoci, perchè si potrebbe intendere che è sufficiente la conformità all'uno o all'altro degli strumenti, facendo venir meno il riferimento al principio di salvaguardia che impone che la conformità sia sempre attinente al più restrittivo degli strumenti urbanistici o vigenti o adottati. A tal fine la precisazione, secondo cui vi deve essere conformità agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, ripristina una chiarezza di riferimento non equivoca in ordine all'accertamento di conformità.

Il secondo elemento che viene introdotto riguarda il trattamento delle opere con parziale difformità, che sembrerebbero non essere esplicitamente richiamate nel testo così come è stato licenziato dalla Commissione e per le quali si potrebbe infatti pensare che non risulti possibile l'accertamento di conformità, creandosi quindi una disparità di trattamento per abusi futuri più o meno gravi rispetto a quelli di cui all'articolo 12.

A tal fine viene introdotto il riferimento di cui all'emendamento 12.8: «e, per i casi di parziale difformità, fino al termine di cui». Questa introduzione ha richiesto l'emendamento 12.9, con cui si afferma che nei casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento non all'intera opera, ma solo alla parte di opera difforme dalla concessione.

In terzo luogo vi è una innovazione introdotta dagli emendamenti 12.5 e 12.6, che riguardano le opere da assoggettare ad autorizzazione. Quanto alle opere soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo 9, si prevede che, per le opere eseguite senza autorizzazione, una autorizzazione di sanatoria è ottenibile durante l'esecuzione delle opere mentre, senza la modifica proposta,

non si consentirebbe una autorizzazione di sanatoria ad opere completate. Era una incompletezza del testo, così come è stato licenziato dalla Camera prima e dalla Commissione poi, ed ecco il motivo di richiamare, con gli emendamenti 12.5 e 12.6, questa fattispecie di abuso.

Evidentemente, in questo modo, si completa il riferimento al trattamento del complesso delle opere abusive sia in assenza di concessione, sia in difformità totale, sia in difformità parziale, sia in assenza di autorizzazione.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, con il prescritto numero di firme, è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: «o adottate».

12.10 VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, PIERRALLI, PINGITORE, PINTUS, FELICETTI, ANGELIN

Questo emendamento è collocato, per ordine logico, prima dell'emendamento 12.3.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **VISCONTI.** Proponiamo questo emendamento per una considerazione estremamente semplice. Vogliamo che ci sia, per quanto riguarda l'accertamento di conformità, cioè il provvedimento di sanatoria, certezza rispetto agli strumenti urbanistici sia per chi deve richiedere la sanatoria, sia per la pubblica amministrazione che la deve concedere. Non può essere preso a riferimento lo strumento urbanistico adottato perchè è *in itinere* di approvazione e successivamente potrebbe essere modificato dall'autorità tutoria; quindi non ci sarebbe un parametro di riferimento certo.

Ecco perchè diciamo che l'accertamento di conformità andrebbe fatto nei confronti dello strumento urbanistico vigente e non di quello adottato.

Approfitto dell'occasione per sottoporre all'attenzione del relatore e degli onorevoli colleghi il fatto che in questo articolo 12

(«Accertamento di conformità») è previsto l'accesso alla sanatoria per violazioni che riguardano le diverse categorie previste nel disegno di legge: totale difformità, interventi di ristrutturazione senza concessione o in difformità da essa, costruzioni senza concessione o in difformità, costruzioni in parziale difformità. Non si parla però delle variazioni essenziali di cui all'articolo 16. Quindi il sistema della disciplina che riguarda la sanatoria, così come è previsto nell'articolo 12, andrebbe completato anche con l'inclusione dell'altra categoria di violazioni che è quella della variazione essenziale.

LOTTI. Con il nostro emendamento 12.1 proponiamo, nella sostanza, oltre una più corretta formulazione dell'articolo nel suo insieme, una correzione volta a togliere le parole «a titolo di oblazione» contenute nel testo presentato dalla maggioranza. In questo comma si legge: «il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento a titolo di oblazione del contributo». Ovviamente se questo testo dovesse rimanere verrebbe estinta l'azione penale. Riteniamo, invece, che vada eliminato questo riferimento alla oblazione e non solo perchè siamo e rimaniamo convinti che l'oblazione in questo caso sia uno strumento improprio di estinzione dell'azione penale, ma anche perchè riteniamo che pure in questo caso l'azione penale non debba essere estinta, introducendo in tal modo un ulteriore rafforzamento al principio che l'abusivismo futuro deve essere severamente perseguito sia in via amministrativa sia in via giudiziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, siamo sempre nell'ambito di un maggior rigore che proponiamo relativamente alle sanzioni che vanno applicate in caso di opera costruita abusivamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, sia assorbito in senso migliorativo dall'emen-

damento 12.3, presentato dal relatore, in quanto nel testo proposto si prevede che vi debba essere conformità allo strumento urbanistico vigente e non contrasto con lo strumento urbanistico adottato; quindi vi è una doppia sicurezza.

Pertanto, sopprimendo solo la parola «adottati», si potrebbero consentire interventi anche in presenza di un'opera conforme allo strumento urbanistico vigente, ma in difformità con lo strumento urbanistico adottato.

Quindi mi esprimo in senso negativo su questo emendamento, pregando i senatori comunisti di ritirarlo in quanto assorbito, ripeto, con più ampia garanzia di sicurezza dall'emendamento presentato dal relatore.

Per quanto riguarda l'osservazione che l'articolo 12 non tratta le opere con variazioni essenziali, credo che sia fondata. Quindi proporrei il seguente emendamento: al primo comma, sostituire le parole: «o di totale difformità» con le altre «di totale difformità o di variazioni essenziali», con questo completando la formulazione in modo più incisivo.

Sugli altri emendamenti proposti il relatore esprime parere contrario in quanto ritiene che l'articolo, con gli emendamenti presentati in Aula dalla Commissione, abbia una sua logicità che verrebbe ad essere diminuita dall'introduzione di elementi non omogenei con la impostazione originaria.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, credo che debba essere posto in votazione l'emendamento da me presentato su indicazione dei senatori comunisti, che tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 12,

le parole: «o di totale difformità» con le altre: «di totale difformità o di variazioni essenziali», come da me annunciato poc'anzi.

PRESIDENTE. Per chiarezza do lettura dell'emendamento testè proposto dal relatore che sarà votato, seguendo l'ordine logico, prima dell'emendamento 12.8:

Al primo comma, sostituire le parole: «o di totale difformità» con le parole: «di totale difformità o di variazioni essenziali».

12.11 IL RELATORE

Metto dunque ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dei due emendamenti che riguardano materia simile, cioè il 12.10, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, e il 12.3, presentato dal relatore.

Chiedo anzitutto al senatore Visconti e agli altri proponenti l'emendamento 12.10 se intendono raccogliere la sollecitazione del relatore oppure se mantengono l'emendamento.

* **VISCONTI.** Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 12.10, che propone di sopprimere le parole: «o adottati», perchè riteniamo che occorra fare certezza in questa delicata materia relativamente agli strumenti urbanistici ai quali riferire l'istanza di sanatoria.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, l'emendamento 12.10 ha la precedenza sull'emendamento 12.3, anche se concettualmente quest'ultimo è più ampio.

Metto quindi ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 12.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 12.1.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al

precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: «, i quali decadono dal diritto di godimento del suolo».

13.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. L'articolo 13, nel testo proposto dalla Commissione, prevede la sanzione alla quale deve essere sottoposto il titolare di un diritto di uso su un'area demaniale, che abbia costruito su questa stessa area un'opera abusiva.

L'emendamento consiste, molto semplicemente, nel prevedere per questa opera abusiva non solamente la demolizione, ma anche, come pena accessoria che noi riteniamo necessaria e perciò inevitabile, la decadenza, da parte del titolare, del diritto di uso dell'area. Noi pensiamo che, se non dovessimo introdurre questa norma, consentiremmo ancora una volta — vi sono già stati dei precedenti che abbiamo evidenziato ieri — che in questa legge permangano delle zone di ombra che sono tali oggettivamente da invogliare i futuri abusivisti. E ci pare addirittura immorale che nei confronti di chi ha a titolo d'uso la disponibilità di un'area demaniale e vi costruisce un'opera abusiva si debba prevedere solo la demolizione dell'opera e non anche la decadenza del diritto d'uso.

Dicevo prima che questa ci sembra una pena accessoria necessitata e perciò proponiamo il nostro emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. L'articolo 13 risultante dal testo della Commissione è parzialmente modificato rispetto al testo della Camera perchè tratta delle opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici da parte sia dello Stato stesso o di enti pubblici sia di privati, ed ha in sé quindi una maggiore coerenza.

Riguardo all'emendamento presentato dai senatori comunisti, il 13.1, si tratta di un problema di cui si è a lungo discusso in Commissione ed il mio parere è contrario perchè ritengo che una decisione in questo senso inserita nel testo di legge limiterebbe le possibilità di determinazione libera da parte delle pubbliche amministrazioni.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Varianti autorizzate)

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regola-

menti edilizi adottati o approvati, non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'autorizzazione o la concessione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La mancata richiesta di autorizzazione o di concessione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 30 della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, sostituire le parole: «Varianti autorizzate» con le altre: «Varianti in corso d'opera».

14.8 IL RELATORE

Nella rubrica, sostituire la parola: «autorizzate» con l'altra: «approvate».

14.7 IL RELATORE

Al primo comma, sostituire le parole da: «purchè esse non siano» fino a: «approvati» con le altre: «purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati».

14.6 IL RELATORE

Al primo comma, dopo le parole: «adottati o approvati», inserire le altre: «e con i programmi attuativi vigenti».

14.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968».

14.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma sostituire le parole: «L'autorizzazione o la concessione» con le altre: «L'approvazione».

14.4 IL RELATORE

Sopprimere il quarto comma.

14.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al quarto comma, sostituire le parole: «di autorizzazione o di concessione» con le altre: «di approvazione».

14.5 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 14.8, si tratta di un emendamento che modifica la rubrica che viene intestata: «Varianti in corso d'opera». Si tratta di un emendamento teso a fare chiarezza sul reale contenuto dell'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.7, si propone di sostituire il termine: «autorizzate» con il termine: «approvate». Questa dizione sembra più ampia perchè in corso d'opera può darsi che ci sia necessità o di operare varianti con autorizzazione o di ope-

rare varianti con concessione. Quindi il termine «approvate» risulterebbe più ampio, contemplando entrambe le fattispecie. Ritiro comunque l'emendamento 14.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.6, si ritorna al problema di cui già si è discusso per un emendamento precedente ed io confermo che la dizione che impone che le varianti siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli eventualmente adottati sia più restrittiva del semplice riferimento allo strumento urbanistico vigente. Per questo motivo confermo l'emendamento 14.6.

L'emendamento 14.4 prevede la dizione omogenea «approvazione» in luogo dell'altra che fa riferimento all'autorizzazione o alla concessione, in quanto abbraccia le due fattispecie. Analogo ragionamento vale per l'emendamento 14.5.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.7, onorevole relatore, deve dunque considerarsi ritirato?

BASTIANINI, relatore. Deve considerarsi ritirato.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

* **VISCONTI.** Signor Presidente, illustro gli emendamenti 14.1 e 14.2 unitamente poichè si tratta della stessa materia. Con il primo emendamento chiediamo l'estensione, per quanto riguarda la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti adottati o approvati, anche ai programmi attuativi vigenti; mentre con il secondo emendamento 14.2 vogliamo non solo che non si debba trattare di immobili vincolati ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939, ma anche che non siano immobili siti all'interno del centro storico, cioè nelle cosiddette zone A omogenee del piano regolatore.

LOTTI. Con l'emendamento 14.3 chiediamo di sopprimere il quarto comma, in quanto riteniamo che vi debba essere una sanzione penale anche per la fattispecie prevista dall'articolo 14. Anche questo — non vorrei ricordare ulteriormente le cose già dette — è uno dei motivi che ripetutamente solleviamo: non si deve abbassare la guardia nei confronti dell'abusivismo futuro. E uno

dei modi per disincentivare l'abusivismo futuro è quello di consentire sempre l'avvio del procedimento penale per il reato commesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 il parere del relatore è contrario in quanto non si ritiene che si debba precisare che le varianti in corso d'opera debbano essere in conformità dei programmi attuativi vigenti. Ciò è già implicito nella natura stessa delle opere di cui si tratta.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2 il parere è contrario, poichè la estensione delle limitazioni, già presenti nel provvedimento approvato dalla Camera e confermato dalla Commissione, a tutti i fabbricati ubicati nelle zone classificate nei piani regolatori con la lettera A, ai sensi del decreto del 1968,

renderebbe troppo limitativa la portata di questa disposizione, date le vaste perimetrazioni che caratterizzano nei piani regolatori tali zone.

Analogamente si esprime parere contrario sull'emendamento 14.3 che non consentirebbe di depenalizzare le illegittimità in corso d'opera e quindi le illegittimità minori.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore ed è contrario agli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 14.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 14.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 14.6.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 15.

(Riscossione)

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

È approvato.

Art. 16.

(Determinazione delle variazioni essenziali)

Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli *standards* previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 30 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le regioni stabiliscono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali siano le variazioni essenziali ai fini della presente legge, tenuto conto che l'essenzialità ricorre quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che riguardi più del 20 per cento della superficie di pavimento di edifici, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) un aumento superiore al 5 per cento della cubatura o della superficie di pavimento;

c) un aumento superiore al 5 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente agli edifici di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché a quelli compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica;

f) interventi non assentiti e diversi da quelli di cui al successivo articolo 25, su immobili o sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico

ed ambientale o ricadenti in parchi o aree protette, nazionali e regionali, e compresi nella zona indicata nella lettera A del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968».

16.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, lettera e), aggiungere le parole: «quando non attenga a fatti procedurali».

16.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. L'emendamento 16.1 sostituisce l'intero articolo 16. La questione della differenza tra totale difformità e variazioni essenziali l'abbiamo già affrontata a proposito dell'articolo 7. Le motivazioni che hanno indotto la maggioranza a differenziare i due tipi di violazione sono in un certo qual senso fondate perchè non è poca cosa definire l'una o l'altra riguardo ai rischi che si corrono nel commettere l'uno o l'altro tipo di violazione tenendo conto delle sanzioni penali previste all'articolo 30 dello stesso disegno di legge.

Crediamo però che la questione non sia stata del tutto risolta dalla maggioranza con la sua proposta. La strada che noi proponiamo è un'altra, è più radicale e più certa. Bisogna anzitutto identificare la totale difformità dalle variazioni essenziali, la cui definizione spetta indubbiamente alle regioni, prevedendo però dei parametri fissi ai quali le stesse si dovranno rigorosamente attenere e indicando quindi il confine tra un tipo di violazione e l'altro.

Non credo che ciò avrebbe creato delle grosse difficoltà di interpretazione che invece riscontriamo tra l'articolo 7 e l'articolo 16. Con la dizione «totale difformità» in buona sostanza si definisce una violazione che dà luogo ad una entità funzionalmente autonoma; mentre con la dizione «variazioni essen-

ziali» si definisce una modificazione anche sostanziale la cui consistenza resta compresa nel volume costruito.

Va fatta quindi una prima considerazione per quanto riguarda la totale difformità che, così definita, configura una sorta di violazione che può essere individuata per parti: si può così intervenire sulle parti difformi indipendentemente dall'altra violazione che rientra nella conformità della concessione rilasciata.

Per la variazione essenziale, la parte difforme è ancora parte del tutto, per cui per l'una è possibile demolire e quindi rientrare nei limiti della concessione assentita, mentre per l'altra ci troviamo sempre di fronte ad una fattispecie che non consente la demolizione, perchè l'aumento di volumetria e delle superfici utili fa ancora parte del tutto e non è facilmente separabile.

Fissando invece — come noi proponiamo — sia parametri per quanto riguarda i cambiamenti di destinazione d'uso in rapporto alla superficie complessiva costruita, sia parametri massimi alle regioni per quanto riguarda il rapporto tra incremento di volume abusivamente costruito e volume assentito, stabilendo quindi parametri in rapporto agli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria, avremmo stabilito dei riferimenti certi entro cui le regioni possono definire il discrimine tra la violazione della totale difformità, o variazione essenziale, e la parziale difformità. Quindi noi avremmo soltanto due categorie di violazione: la totale difformità, così come viene definita costantemente dalla giurisprudenza, e la parziale difformità senza introdurre una equivoca terza categoria di violazione, cioè la variazione essenziale.

PRESIDENTE. Invito il relatore, che ora dovrà illustrare l'emendamento 16.2, a voler altresì pronunciarsi sull'emendamento 16.1.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 16.2 introduce solamente una precisazione in relazione alla violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, specificando che la violazione deve

essere sostanziale e quindi non deve essere solamente legata a fatti procedurali, al fine di evitare che un errore di procedura venga considerato una variazione essenziale.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.1, presentato dai senatori comunisti, debbo richiamare quanto ho già avuto occasione di dire riguardo all'articolo 7. Il motivo che ha spinto la maggioranza in Commissione ad introdurre una separazione tra le variazioni essenziali e la totale difformità si riferisce proprio all'articolo 30 del disegno di legge stesso o all'articolo 17 delle precedenti norme in materia.

Ritengo che le considerazioni svolte dal senatore Visconti non possano far cambiare il parere sull'impostazione di questa parte del provvedimento. Debbo inoltre aggiungere che questa impostazione di fatto limiterebbe il potere di determinazione regionale che invece, relativamente alle variazioni essenziali, deve rimanere ampio, in quanto è ampia la diversità tra le varie regioni per quanto riguarda le tradizioni di costruzione edilizia e le pratiche edificatorie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici)

Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.

Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.

Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.

Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti:

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: «ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali».

17.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le attività previste dai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attuazione della presente legge».

17.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Al quarto comma, dopo le parole: «della quota», inserire le altre: «a carico dello Stato».

17.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 17, nel testo propostoci dalla maggioranza, si tende a compiere un primo, timidissimo ed insufficiente passo verso un obiettivo che invece i senatori comunisti ritengono decisivo per il futuro, corretto assetto dei meccanismi deputati alla conoscenza di ciò che accade sul territorio. Oggi è infatti affidata alla gran parte degli uffici dello Stato — penso al catasto — delle regioni e, purtroppo, in molti casi, anche dei comuni, soprattutto di quelli che non hanno uno strumento urbanistico adeguato, la conoscenza di ciò che accade effettivamente sul territorio. Non vi sono strumenti conoscitivi e soprattutto non vi sono aggiornamenti di questi strumenti di cognizione.

È anche per questa ignoranza che si determinano lo stato di degrado e le situazioni di rapina che caratterizzano gran parte del nostro territorio.

Come dicevo, con questo disegno di legge si compie un approccio timido e insufficiente a questa complessa materia e ne spiegherò i motivi. L'articolo 17 prevede che le regioni possono, con proprie leggi, individuare le aree, ovviamente quelle di maggior pregio, e, mediante rilievo aerofotogrammetrico, costruire di queste aree un archivio che fornisca poi alle autorità comunali una documentazione che consenta di intervenire sul territorio per governarlo e controllarlo.

Credo che questa iniziativa sia positiva e quando ci lamentiamo del catasto occorre dire che è non solo incompleto ma allo sfascio, al punto che, per quanto riguarda la sua funzionalità, a me, mantovano, vien fatto di rimpiangere il vecchio catasto di Maria Teresa imperatrice d'Austria.

In tale situazione, mediante le più moderne tecnologie ci si propone quindi di pervenire ad una migliore conoscenza del territorio. Da questo punto di vista non possiamo che esprimere un giudizio positivo, però riteniamo che il materiale così raccolto, tra l'altro costosissimo, non debba finire negli archivi dell'amministrazione comunale, o meglio degli uffici tecnici, per rappresentare solamente un fiore all'occhiello che gli amministratori sfoggiano in occasione di certe manifestazioni per vantarsi di aver

fatto fare rilievi aerofotogrammetrici e per ricevere le lodi di iniziative che, componendo l'utilizzazione di nuove tecnologie, danno lustro, ma debba essere materiale vivo, tale da poter essere studiato per permettere un raffronto con quanto già esiste sul territorio e per poter aggiornare il catasto che tale non è.

Così detto, onorevoli colleghi, non comprendo la motivazione per cui i colleghi della maggioranza, nonostante lo scambio di idee molto approfondito che abbiamo avuto in Commissione, insistano nella loro posizione tendente a depennare dal testo della Camera la frase in cui si afferma il principio che il materiale aerofotogrammetrico raccolto non deve servire ad aggiornare il catasto. Mi pare infatti che in questo modo si perda una occasione importante. Mi rendo conto del fatto che il problema di fondo è quello di rendere il nostro catasto una realtà che vive, però non deve vivere una vita di stenti quale l'attuale, ma deve essere anche uno strumento in grado di recepire il nuovo.

Ci è stato obiettato in Commissione che il catasto, nelle condizioni attuali, se dovesse ricevere i rilievi aerofotogrammetrici non saprebbe neanche dove metterli, perchè non sa come trasferirli sulle mappe catastali. Il fatto però di rinunciare fin d'ora all'idea che questo prezioso materiale conoscitivo della realtà del territorio venga messo da subito a disposizione del nostro catasto, per rappresentare, se non altro, un momento di stimolo sul piano culturale nei confronti dei tanti operatori che lavorano negli uffici catastali e che molto spesso si avviliscono perchè devono lavorare con strumentazioni vecchie ormai di cento anni, credo che non trovi motivazione logica, o almeno io non riesco a trovarla.

È per questi motivi che abbiamo presentato l'emendamento 17.1, con cui intendiamo semplicemente riproporre il testo approvato dalla Camera laddove si dice che questo materiale deve servire anche al conseguente aggiornamento del catasto.

Per quanto concerne l'emendamento 17.2 debbo dire subito che il Gruppo dei senatori comunisti sarebbe tentato di insistervi lungamente. Non lo farò, ma non rinuncerò ad

affermare che quello di cui ci stiamo occupando è uno dei punti fondamentali di dissenso, profondo e inconciliabile, tra la posizione dei senatori comunisti e la posizione della maggioranza.

Qui è in discussione la finalità stessa della legge di cui ci stiamo occupando. La finalità che il Governo ha voluto attribuire a questa legge, a parere dei senatori comunisti, è meramente fiscale. Il Governo, di fronte a questo che è un vero e proprio disastro nazionale rappresentato dal dilagare dell'abusivismo passato e purtroppo di quello in corso, prende atto del fenomeno, intravede in esso non tanto un problema da risolvere mediante massicci interventi di spesa per riportare il territorio e l'ambiente a situazioni civili recuperandoli dal degrado attuale e pensa di raccogliere danari da destinare a coprire parte — son convinto che sarà una *parvula pars* — del *deficit* pubblico.

Già questo è stato ripetutamente portato alla vostra attenzione e sapete che questo è forse il motivo di maggior dissenso — insanabile, dicevo prima — che esiste tra maggioranza e opposizione del Partito comunista e dei colleghi della Sinistra indipendente.

Quale risposta diamo a questo problema? La conoscete, ve la sintetizzerò. Lo Stato raccoglierà danaro attraverso quella che chiamate oblazione, che noi più concretamente intendiamo chiamare sanzione pecuniaria, in quanto non rinunciamo all'idea che è molto più corretto parlare di sanzione pecuniaria e con una legge delega consentire poi al Capo dello Stato di amnistiare i reati di cui stiamo discutendo; diciamo che queste somme che lo Stato introiterà debbono essere destinate al recupero del territorio; devono avere quindi una finalizzazione coerente con il tipo di problema che la legge di cui stiamo discutendo vuole affrontare e risolvere, che è quello del condono e della sanatoria delle opere abusive.

Vorrei fare una considerazione con voi: si verificherà un fatto veramente strano e anomalo che pongo all'attenzione, io parlamentare del Nord, dei colleghi del Meridione. Siamo tutti quanti consapevoli che quello dell'abusivismo è un triste fenomeno che ha colpito soprattutto le aree meridionali del

nostro paese e siamo anche convinti che questo sia un fenomeno che ha motivazioni profonde che trovano la loro origine in una legislazione certamente inadeguata, in uno stato di disgregazione sociale, economica e, per certi aspetti, anche culturale in cui ancora versano parti purtroppo grandi del Meridione e che trovano anche motivazione nell'incapacità della pubblica amministrazione di utilizzare in molti casi gli strumenti normativi di cui già dispone per assicurare la salvaguardia del territorio. Abbiamo anche ribadito che proprio nel Meridione si concentra la stragrande maggioranza di quello che consideriamo abusivismo di necessità.

In questi giorni credo che tutti coloro che hanno letto le cronache dei nostri lavori parlamentari abbiano inteso cosa, secondo l'opinione dei senatori comunisti, debba considerarsi abusivismo di necessità. Quindi non ripeterò quanto ci siamo già detti in sede di discussione generale.

In ogni caso si tratta dell'abusivismo proprio delle fasce sociali più deboli del Meridione. Su questo non vi è dubbio e credo che tutti i colleghi del Meridione, a qualunque parte politica appartengano, siano in grado di portare diretta testimonianza della veridicità di questa affermazione.

E allora, se così è, onorevoli colleghi, quale sarà il risultato? Avverrà che la maggior parte della somma di denaro che lo Stato — dice la maggioranza, a titolo di oblazione — ricaverà da questo provvedimento sarà denaro ricavato dal Mezzogiorno e dalle fasce sociali più deboli di questa parte del nostro paese.

Ma quale è la vera finalità che la maggioranza si propone di realizzare con questo provvedimento? È quella di raccogliere questo denaro per sanare una parte — *parvula*, dico io — del *deficit* dello Stato.

Pertanto credo che sia logico, e certamente non fuor di luogo, chiedersi quali siano le motivazioni reali che determinano il *deficit* dello Stato. Sono moltissime, ma non le voglio elencare tutte e mi limito tuttavia a sottolineare alla vostra attenzione una di queste cause: l'evasione fiscale. Siamo tutti

convinti che uno dei grandi problemi da risolvere per il risanamento del bilancio dello Stato è non soltanto quello del controllo della spesa pubblica ma anche quello dell'aumento delle entrate e l'aumento delle entrate non può che avvenire attraverso una rigorosa lotta all'evasione che la maggioranza si guarda bene dal porre in essere.

Di conseguenza mi pongo un'altra domanda: dove è concentrata la stragrande maggioranza dell'evasione fiscale? Nelle aree più ricche, non vi è dubbio, laddove si produce, laddove sono fiorenti le attività professionali, le attività terziarie e primarie che sono quelle, per ammissione di tutti, che in modo più massiccio e grave evadono il fisco.

Allora state attenti: una delle cause che determina il *deficit* del bilancio dello Stato è dovuta all'evasione fiscale che si produce al Nord e per coprire in parte il buco nella finanza pubblica che si determina in questo modo si ricorre all'utilizzo del denaro dei cittadini del Meridione, delle fasce più deboli che hanno abusivamente, in stato di necessità, costruito la loro casa.

Per tradurre queste parole in un linguaggio molto più immediato, dobbiamo dire che sono le fasce sociali più deboli del Meridione a pagare e quindi a tamponare le conseguenze negative delle evasioni fiscali che i più ricchi del Nord determinano. In poche parole, questo è un provvedimento contro il Mezzogiorno.

Credo che su questo ragionamento non ci possano essere dubbi. Sarebbe interessante — ma non è questa la sede — eventualmente confrontarci con opinioni diverse, ma la sostanza non può essere modificata perchè così è.

E allora chiedo: quale correttivo può esservi a questo impianto normativo, che non possiamo accettare, non abbiamo accettato, non accettiamo e che ribadiamo essere l'impianto che ci rende totalmente dissenzienti dalla filosofia che ha ispirato il provvedimento del Governo? È quello di far ritornare là, nelle aree dove il disastro territoriale è stato compiuto e si è consumato, almeno una parte delle somme ricavate a titolo di oblazione per riparare quei danni. È un

modo di restituire a quelle zone del territorio nazionale una parte delle somme che esse stesse concedono al bilancio dello Stato. Ecco perchè con l'emendamento 17.2 proponiamo che le attività previste dai commi precedenti, cioè le attività concernenti i rilievi fotogrammetrici sul territorio, siano finanziate con l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attuazione della presente legge.

Mi rendo conto che con questo emendamento non risolviamo il complesso problema che mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione, ma diamo un contributo alla sua soluzione, che peraltro si può dedurre dalla lettura dei successivi emendamenti che il Gruppo dei senatori comunisti ha presentato su altre questioni.

L'emendamento 17.3 si illustra da sè. Riteniamo corretto che con la legge finanziaria si provveda alla determinazione delle quote da destinare alle suddette finalità. Riteniamo inoltre utile precisare che questa quota deve essere a carico dello Stato. Questo nostro emendamento è probabilmente superfluo, ma, in una materia in cui il legislatore di maggioranza tende a sottrarre alle regioni e ai comuni alcune competenze, è opportuno specificare che questa quota, della quale si parlerà nella legge finanziaria, va prelevata dal bilancio dello Stato e non sottratta alle quote che ad altro titolo vengono assegnate alle regioni e ai comuni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Intervengo sull'emendamento 17.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori e illustrato dal senatore Lotti. Vorrei dire che lo spirito che sottende questo emendamento, volto a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di un aggiornamento catastale, è da noi condiviso in modo assoluto. Sappiamo tutti che il catasto è uno strumento indispensabile nello sviluppo di una moderna società, perchè costituisce uno strumento base di conoscenza per ogni iniziativa; soprattutto è uno strumento di equità fiscale. Le imposi-

zioni fiscali infatti troppo spesso si indirizzano verso la proprietà fondiaria e immobiliare — e sappiamo tutti quale giungla di leggi la colpisca — senza che il catasto sia aggiornato dando luogo quindi a una serie di ingiustizie di rilevante entità sociale.

Quindi convalidiamo lo spirito di questo emendamento, anche se non condividiamo le conseguenze e lo sviluppo del ragionamento che il senatore Lotti ha condotto in termini sociali. Vorremmo far rilevare — e questa è la motivazione per la quale l'emendamento non è stato accolto in Commissione — che vi è un errore tecnico nella sua presentazione. Infatti un rilievo aerofotogrammetrico non può costituire la base per un aggiornamento catastale, che deve essere condotto con altri mezzi tecnici, cioè attraverso il rilievo diretto sul terreno effettuato con gli strumenti topografici. Questo perchè il rilievo aerofotogrammetrico non garantisce una sufficiente precisione.

Quindi, a titolo personale, mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'emendamento 17.1, anche se faccio rilevare questa imprecisione di carattere tecnico. L'aggiornamento catastale, ripeto, non può essere ritenuto, da un punto di vista tecnico, un atto conseguente al rilievo aerofotogrammetrico.

Peraltro nell'articolo è detto che gli aggiornamenti possono essere fatti «anche» con il metodo aerofotogrammetrico. La parola «anche» è stata aggiunta in Commissione per dimostrare che possono essere usati altri mezzi. Quindi l'emendamento si può ritenere accettabile se riferito ad altri mezzi che possono costituire effettivamente la base per un aggiornamento catastale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Il mio parere sull'emendamento 17.3 è contrario per le motivazioni che gli stessi proponenti hanno illustrato, cioè perchè si tratta di una specificazione inutile, data la chiarezza del testo così come è stato approvato dalla Camera e confermato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.2, il senatore Lotti sarà sicuramente lieto di

ricevere un vivo ringraziamento per avermi rinfrescato alcuni temi già ampiamente presentati in sede di discussione generale e di non passaggio agli articoli. Io non posso che ribadire le considerazioni fatte allora, cioè che questo provvedimento non è finalizzato ad introdurre spese, perchè alle spese conseguenti alle esigenze che dal provvedimento deriveranno si farà fronte, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria e del bilancio dello Stato, nel quadro delle compatibilità che potranno essere verificate. Quindi il parere del relatore sull'emendamento 17.2 è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.1, ringrazio il senatore Pagani che ha già sviluppato alcune delle considerazioni che hanno guidato la Commissione nell'eliminare dal testo della Camera il riferimento all'aggiornamento delle scritture catastali e, con molta franchezza, confermo che non vorrei che questo riferimento all'aggiornamento delle scritture catastali facesse credere che il problema del catasto è risolto. Anzi, se per caso si dovesse affrontare il problema del catasto, comunque i rilevamenti aerofotogrammetrici sarebbero utili anche se nella legge non li finalizzassimo a quello scopo. Ma siccome mi sembra che ci sia un orientamento a dare questa indicazione, raccogliendo l'invito del collega Pagani, mi dichiaro favorevole all'emendamento 17.1 per ripristinare il testo così come approvato dalla Camera.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici)

Gli atti tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere rogati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 12, ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma precedente non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

Se la mancanza degli estremi o del documento, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria, al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale sia allegata la copia della domanda sopra indicata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, premettere il seguente:

«Non sono trasferibili, in virtù di atti tra vivi, sentenza o successione *mortis causa*, gli

immobili realizzati in assenza di concessione o in totale difformità di essa».

18.4 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONA-
CO, POZZO, RASTRELLI

*Al primo comma, dopo le parole: «tra vivi»,
inserire le altre: «sia in forma pubblica, sia in
forma privata».*

18.5 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONA-
CO, POZZO, RASTRELLI

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le
parole: «è iniziata dopo l'entrata in vigore
della presente legge» con le altre: «risulti
ultimata alla data del 1° ottobre 1983».*

18.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

*Al primo comma, sostituire la parola «roga-
ti» con l'altra: «stipulati».*

18.6 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONA-
CO, POZZO, RASTRELLI

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere
le parole: «ovvero se agli atti stessi non venga
allegata copia conforme della relativa
domanda, corredata dalla prova del paga-
mento delle somme dovute a titolo di obla-
zione».*

18.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere
le parole: «ovvero se agli atti stessi non venga
allegata copia conforme della relativa
domanda, corredata dalla prova del paga-
mento delle somme dovute a titolo di obla-
zione».*

18.7 IL RELATORE

*Al primo comma, aggiungere il seguente
periodo: «La trascrizione dell'accettazione*

dell'eredità, espressa o tacita, o del legato,
prevista dal secondo comma dell'articolo
2648 del codice civile, quando abbia ad
oggetto edifici o loro parti, la cui costruzione
è iniziata dopo l'entrata in vigore della pre-
sente legge, può eseguirsi solamente se risul-
tino, per dichiarazione del richiedente, gli
estremi della concessione ad edificare o della
concessione in sanatoria rilasciata ai sensi
dell'articolo 12, ovvero se venga allegata alla
nota di trascrizione copia conforme della
relativa domanda, corredata dalla prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione».

18.10 PIROLO, PISTOLESE, BIGLIA,
RASTRELLI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione
di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
il rilascio della concessione in sanatoria, agli
atti di cui al primo comma deve essere alle-
gata la prova dell'integrale pagamento della
sanzione medesima».

18.8 IL RELATORE

Sopprimere il terzo comma.

18.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Se la mancata indicazione in atto degli
estremi non sia dipesa dalla insussistenza
della concessione al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle
parti mediante atto successivo redatto nella
stessa forma del precedente che contenga la
menzione omessa».

18.9 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PIROLO. Signor Presidente, innanzitutto
l'emendamento 18.4 è ritirato. Intervengo
per illustrare gli emendamenti 18.5, 18.6 e

18.10 che sono tra loro collegati e che, per la verità, sono collegati anche con i successivi emendamenti all'articolo 19.

Qual è lo scopo di questi emendamenti? È la precisione di linguaggio, che dovrebbe essere un carattere peculiare di ogni norma giuridica, per evitare difformità di interpretazione in sede di applicazione. Infatti l'emendamento 18.6 tende a sostituire la parola «rogati» con l'altra «stipulati», perchè basta consultare un qualsiasi vocabolario della lingua italiana per leggere che il verbo «rogare» significa stipulare un contratto alla presenza di un pubblico ufficiale. Se quindi lasciamo il testo così com'è restringiamo la categoria degli atti tra vivi nulli, quando essi si riferiscono ad opere abusive e, più precisamente, limitiamo la nullità agli atti pubblici, ammettendo che sono valide le scritture private aventi ad oggetto le dette opere abusive. Ciò comporta come conseguenza che un immobile può benissimo essere trasferito con scrittura privata, che stando alla lettera del testo in esame non sarebbe nulla; successivamente basterebbe accertare giudizialmente le firme apposte in calce alla scrittura per avere titolo valido anche per la trascrizione, ai soli fini per cui è richiesto l'atto pubblico.

Ma, per diradare ogni preoccupazione, abbiamo aggiunto anche le parole «sia in forma pubblica, sia in forma privata» ogniqualvolta si parla di atti tra vivi. Il cerchio così si chiude e la norma non potrebbe in nessun modo essere evasa o aggirata. Infatti, quando si dice che gli atti relativi non possono essere rogati, si commette un errore di lingua italiana e si falsa, secondo noi, lo spirito della norma, oltre ad aprire varchi pericolosi di interpretazione che finirebbero per vanificare la norma stessa.

Nella dizione «atti tra vivi» vanno compresi tutti i negozi giuridici che due soggetti possono stipulare e in particolare, per quanto riguarda la forma, le scritture private e gli atti pubblici. Ma le prime — le scritture private — non si rogano: si stipulano; mentre si rogano gli atti pubblici. Quando si dice perciò — ripeto — che gli atti tra vivi non possono essere rogati, si limita il divieto a quei negozi giuridici stipulati innanzi ad un pubblico ufficiale, mentre, stando alla lettera della norma, non sarebbero nulli quei negozi

giuridici stipulati mediante scrittura privata. Abbiamo anche detto che, una volta accertate giudizialmente le firme, le scritture private possono addirittura trascriversi con effetti verso i terzi. Sono questi i motivi che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti.

L'emendamento 18.10 tende a stabilire il divieto di trascrivere l'accettazione dell'eredità o del legato, prevista dall'articolo 2648 del codice civile, quando oggetto della trascrizione siano immobili realizzati in assenza di concessione o in totale difformità da essa. Esso tende a demotivare dal costruire abusivamente non solo coloro che realizzano fabbricati abusivi per venderli, e quindi per farne speculazione, ma anche coloro che li realizzano per uso privato. Anche se gli uni e gli altri sono spinti da diverse motivazioni, comprensibili quelle dei secondi, inammissibili quelle dei primi, resta il fatto, onorevoli colleghi, che la violazione della legge è compiuta dagli uni e dagli altri nello stesso modo: l'abusivismo di speculazione e quello di necessità violano entrambi la stessa legge e quindi debbono incorrere nelle stesse sanzioni; perchè, se in sede di sanatoria può il legislatore, sulla base delle diverse motivazioni, avere un diverso atteggiamento, quando si tratta di norma di regime occorre invece che per entrambi gli abusivismi siano previsti gli stessi meccanismi atti a scoraggiare la costruzione abusiva. Se a colui che costruisce abusivamente per sè e per la sua famiglia sottraiamo la certezza di trasferire validamente l'opera abusiva ai suoi eredi e la mancata trascrizione del titolo successorio determina un difetto di acquisto della proprietà, che va ad incidere sulla validità del titolo, perchè vulnera il principio della congruità delle trascrizioni, aggiungiamo un ulteriore motivo di demotivazione anche per coloro che costruiscono senza intenzione di speculazione. L'erede di un immobile costruito abusivamente è un erede solamente di facciata, perchè egli non potrà disporne in quel modo ampio che gli consentirebbe il diritto di proprietà in quanto, per esempio, mancando la trascrizione dell'accettazione dell'eredità o del legato egli non potrà alienarlo nè concederlo in garanzia con effetti validi verso i terzi. Verrebbe così a cadere

ogni interesse a costruire abusivamente anche quando, non dovendosi vendere l'immobile, non si incorrerebbe nelle sanzioni previste da questo articolo in ordine agli atti tra vivi aventi ad oggetto opere abusive.

Sono queste, onorevoli colleghi, le motivazioni che mi hanno spinto a presentare anche questo emendamento: confido nell'Assemblea per la sua approvazione.

GIUSTINELLI. Riguardo agli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, che sono chiaramente connessi, intendiamo fare alcune puntualizzazioni.

Con l'emendamento 18.1, che contempla in particolare la possibilità di trasferire edifici o parti di edifici, per i quali non sia possibile presentare da parte dell'alienante gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria o gli estremi della domanda di sanatoria, proponiamo il riferimento ad una data certa entro la quale la costruzione doveva essere terminata: 1° ottobre 1983, data diversa da quella prevista dal testo al nostro esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.2, prendiamo atto di una sostanziale eguaglianza con l'emendamento 18.7 che è stato presentato dal relatore, e quindi riteniamo che, accogliendo il Senato quest'ultimo emendamento, il nostro venga ad essere assorbito in esso perchè con esso si identifica.

Per coerenza con il ragionamento fin qui fatto e che lo stesso relatore mostra di condividere ci sembra poi che il terzo comma sia da sopprimere. È vero che da parte del relatore è stato presentato un testo che modifica l'iniziale articolato, ma riteniamo che la richiesta da noi presentata, e cioè quella di una pura e semplice soppressione, sia la più coerente.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, credo che il giudizio sull'articolo 18 non possa che

essere favorevole perchè esso introduce una disciplina più puntuale e severa per quel che riguarda il commercio delle unità immobiliari, ancor più severa di quella già stabilita dalla legge n. 10 che aveva già introdotto la sanzione di nullità per gli atti relativi al trasferimento di immobili costruiti in assenza di concessione. Questo articolo realizza però in maniera più efficace il controllo anche nel momento della negoziazione per quel che riguarda la regolarità degli immobili sotto il profilo della loro conformità agli strumenti urbanistici, richiedendo la allegazione (anche mediante un atto successivo) della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, con l'eliminazione — in base agli emendamenti proposti dal relatore e dal Gruppo comunista — dell'obbligo di allegare — come invece avviene per l'articolo 40 — la copia della domanda di sanatoria con la prova del pagamento delle somme dovute, coincidendo perfettamente il momento del pagamento con il momento del rilascio della concessione.

Per questi motivi sull'emendamento 18.2 presentato dal Gruppo comunista e sugli emendamenti 18.7 e 18.9 presentati dal relatore, che contengono delle correzioni tra loro collegate, credo che il nostro avviso non possa che essere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.5, il nostro Gruppo esprime avviso favorevole, come pure sul 18.6, in quanto essi tendono ad ampliare, anche dal punto di vista lessicale, gli atti che sono soggetti a questa disciplina, stabilendo che essi non sono quelli stipulati in forma pubblica ma anche quelli stipulati in forma privata autenticata o meno, essendo possibile il trasferimento degli immobili anche per atto privato non autenticato perdendosi così soltanto gli effetti della trascrizione.

Qualche perplessità desta l'emendamento 18.1 in quanto nella sua formulazione in sostanza coincide con il successivo articolo 40, che dispone invece le norme circa la commerciabilità degli immobili per i quali opera il particolare regime di sanatoria previsto dal capo IV di questa stessa legge, che esamineremo successivamente. Quindi così come è stato formulato l'emendamento

sovrappone due diversi regimi con una stessa data, per cui ritengo che sia da respingere se i presentatori non preferiscono ritirarlo.

È stato obiettato che si crea un problema di diritto intertemporale, cioè di regime intertemporale tra quello previsto per gli immobili ultimati alla data del 1° ottobre 1983 e quello invece degli immobili iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Sono dell'avviso che questa eccezione può essere superata se si riflette che l'articolo 18, essendo introdotto nella parte a regime della legge, non può evidentemente avere effetto che per gli edifici futuri, cioè per quelli per i quali si pongano in essere le condizioni della loro edificazione a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Per gli edifici iniziati o anche ultimati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge, continuerà ad essere vigente la disciplina già prevista dalla legge Bucalossi che — come ho specificato all'inizio del mio intervento — commina la nullità degli atti per gli immobili costruiti in assenza di concessione. Per questo motivo non si presenta il problema che è stato obiettato; c'è un minor rigore nella disciplina documentale, ma quest'ultima non può essere che destinata ad operare per il futuro. Quindi sarei dell'opinione che anche questo emendamento, se non venisse ritirato, dovrebbe essere respinto.

Circa l'emendamento 18.10, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori, devo riconoscere che esso dà luogo ad una problematica piuttosto vasta per quanto riguarda l'efficacia degli acquisti *mortis causa*. Come voi mi insegnate, la trascrizione della accettazione delle eredità non è richiesta *ad substantiam* dalla legge, ma è richiesta affinché si possano produrre determinati effetti, come quelli della continuità delle trascrizioni oppure quelli dell'efficacia nei confronti dei terzi. Tuttavia ritengo che, stabilendo questo sistema, introdurremmo una serie di formalità che, soprattutto in caso di accettazione tacita che si presume attraverso il compimento di atti che non si potrebbero compiere se non in possesso della qualità di erede, portano a realizzare una proliferazione di documentazione che renderebbe assolutamente difficile e problematica l'at-

tuazione di questa stessa norma. Per queste ragioni il mio Gruppo ritiene che questo emendamento desti alcune perplessità.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sugli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 18 ed in particolare su quelli già illustrati ampiamente dal collega Pirolo, il quale ha puntualizzato alcune rettifiche che non sono solamente formali — come può apparire — ma sono sostanziali. Infatti anche il senatore De Cinque ha sottolineato che sono valide al fine di una maggiore chiarezza di interpretazione giuridica.

Non vi è alcun dubbio che questi atti di trasferimento possono essere fatti sia in forma pubblica che in forma privata. Infatti è facile che vengano fatti in forma privata, attraverso scritture private nelle quali può essere riconosciuta la firma mediante un procedimento giudiziario. Io per primo farei così: per non incorrere nei rigori della legge, invece di stipulare un atto pubblico, farei una scrittura privata, d'accordo venditore e compratore, e dopo otto giorni la produrrei davanti al magistrato per riconoscere le firme. In questo modo si aggira la legge, perché essa per questi atti non prevede la nullità. A questo proposito ringrazio il collega De Cinque perché mi ha appoggiato in questa mia posizione e voglio ribadire che si tratta di una questione non formale, ma soprattutto sostanziale.

Voglio poi dichiararmi favorevole all'emendamento 18.1, presentato dal Gruppo comunista. Non condivido le perplessità che sono state qui formulate. Indubbiamente quando nel testo legislativo si parla di trasferimenti relativi ad immobili la cui costruzione è iniziata dopo la entrata in vigore della presente legge, vuol dire che non si tiene presente quanto potrà succedere per quegli immobili la cui costruzione è iniziata prima, ma non è stata ancora ultimata.

Quale sarebbe dunque il regime da applicare in questo caso? Si dice quello della legge Bucalossi. Dal punto di vista legislativo

non è certamente apprezzabile fare una nuova legge per lasciar sussistere alcune disposizioni che non sono state chiarite, lasciando sussistere quelle della vecchia legge, per quei problemi che non si ha il coraggio di affrontare. Condivido quindi l'emendamento presentato dal senatore Libertini, su cui voteremo a favore. Naturalmente voteremo anche a favore degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

Concludo, signor Presidente, sottoponendo alla sua attenzione una protesta relativa al sistema che si è delineato nel corso dell'esame di questo disegno di legge. Mentre si era detto che vi sarebbe stata una trattativa alla luce del sole — ringraziamo il relatore che ci ha avvicinato per fornirci chiarimenti sulle trattative iniziali e soprattutto per il fatto che ha accettato alcuni nostri emendamenti ed alcuni chiarimenti che abbiamo fornito sugli stessi, compiendo un atto di educazione civile e parlamentare, di cui gli diamo atto — vi sono state invece trattative sotto banco, che si sono improvvisamente fermate, riprese, per cui il dibattito in Aula è stato sospeso perchè non si era raggiunto un accordo. Inoltre alla ripresa della discussione in Aula tutti gli emendamenti su cui vi era stata ieri grossa battaglia vengono superati in pochi minuti, dal momento che tutti si sono dichiarati d'accordo, dicendo che si illustravano da soli. Vi è stato un accordo sotto banco su due o tre punti, cosa che non condividiamo: riconfermiamo la nostra libertà di critica, quando esamineremo gli argomenti che sono stati concordati e che non conosciamo ancora. In quella sede faremo sentire il peso della nostra opposizione formale come partito di estrema destra, un partito di opposizione che ha il suo peso, ma che non è stato adeguatamente avvicinato. Quando abbiamo dato la nostra adesione a che si desse avvio a questa trattativa, abbiamo detto fin dall'inizio che aderivamo al patto che vi fosse una nostra partecipazione alle trattative pari a quella degli altri Gruppi politici.

È una protesta che io rassegno perchè rimanga agli atti e che ci lascia maggiormente liberi di assumere le nostre decisioni quando si arriverà alla discussione di quegli

articoli sui quali più vivace era il dibattito e sui quali invece è stato trovato un accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore, che in tale sede illustrerà anche gli emendamenti da lui presentati, a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, l'articolo 18 ha una grande importanza nella struttura che la legge si propone di attuare per contrastare l'abusivismo futuro, in quanto tende a rendere impossibile la commerciabilità dei beni costruiti abusivamente. Aderisco alle indicazioni fornite dal collega De Cinque circa l'accoglimento degli emendamenti 18.5 e 18.6 e con l'occasione do atto di aver avuto un costruttivo scambio di idee con i senatori del Gruppo del Movimento sociale in ordine ai vari problemi sollevati dalla legge e agli emendamenti da loro presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.1 devo dire che si tratta di materia obiettivamente molto difficile e controversa, in quanto si potrebbe interpretare che nel combinato disposto dell'articolo 18 e dell'articolo 40 resti un limbo che non definisce esattamente come vengono ad essere trattate le costruzioni che non risultino ultimate al momento dell'entrata in vigore della legge. Credo che le osservazioni svolte dal collega De Cinque ci debbano convincere che la soluzione migliore è quella di mantenere il testo così come è uscito dalla Camera e confermato dalla Commissione.

Riguardo all'emendamento 18.2, lo ritengo assorbito dall'identico emendamento 18.7, le cui motivazioni sono state ampiamente illustrate.

Riguardo all'emendamento 18.10 esprimo parere contrario perchè si tratterebbe di un appesantimento procedurale a fronte di un rischio interpretativo sostanzialmente limitato.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 18.8, che è del relatore.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.3 per i motivi già illustrati dal senatore De Cinque e anche perchè i problemi che hanno spinto i senatori del Gruppo

comunista a presentare l'emendamento soppressivo sono superati, ad avviso del relatore, in modo positivo, dalla presentazione dell'emendamento 18.9 del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, identico all'emendamento 18.7 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.10, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Lottizzazione)

• Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono abusivamente iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque fissate dalla legge regionale.

Gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere rogati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo, notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile ed al competente prefetto.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.

Sono nulli e non possono essere rogati gli atti aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, stipulati dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi. L'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra parenti in linea retta ed ai testamenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica dei terreni stessi a scopo edilizio, sia mediante la realizzazione di opere sia mediante qualsiasi attività diretta in modo non equivoco alla suddivisione dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque fissate dalla legge regionale».

19.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la loro dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il loro numero, la loro ubicazione, o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino la destinazione a scopo edificatorio».

19.8

IL RELATORE

Al secondo comma, dopo le parole: «tra vivi», inserire le altre: «sia in forma pubblica, sia in forma privata».

19.5 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire la parola: «rogati» con l'altra: «stipulati».

19.6 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici».

19.9 IL RELATORE

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«Il sindaco, entro 15 giorni dalla data della notifica di cui al comma precedente, ha facoltà di opporsi al frazionamento, dandone immediata notizia al richiedente ed agli uffici competenti».

19.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al sesto comma, sopprimere le parole: «ed al competente prefetto».

19.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al nono comma, sostituire la parola: «rogati» con l'altra: «stipulati in forma pubblica o in forma privata».

19.7 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Dopo il nono comma, inserire il seguente:

«Il sindaco, e chiunque vi abbia interesse, può agire in giudizio per far valere la nullità degli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive».

19.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sopprimere l'undicesimo comma.

19.10 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LIBERTINI. Questo articolo, che credo voteremo rapidamente, è un articolo di cui va segnalata al Senato la grande importanza. La questione in esso affrontata riguarda uno dei fenomeni più gravi dell'abusivismo consistente nell'esistenza di grandi manovre speculative basate sulla lottizzazione abusiva, nel cui coacervo vi sono molti tipi di abusivismo: c'è chi si fa la piccola casa per sè, l'emigrato; c'è chi si fa la villa per speculazione e c'è chi, invece, lottizza interi quartieri soprattutto di grandi città meridionali.

Fino ad oggi la legislazione italiana non consentiva di colpire questo tipo di abusivismo perchè le lottizzazioni abusive venivano fatte sulla carta. La legge interveniva quando cresceva l'opera ma, a quel punto, il lotto era già nelle mani del destinatario. Infatti — e lo vedremo nella sanatoria — vi è un elemento di iniquità oggettiva della sanatoria, al quale non possiamo porre rimedio, perchè andremmo a colpire comunque pesci piccoli e medi, ma non colpiremmo i pesci grossi, coloro che hanno compiuto il maggior reato contro il territorio perchè questi, in virtù della legislazione vigente, scappano fra le maglie della rete.

La Camera dei deputati ha introdotto, con una votazione contrastata, dove tuttavia vi sono state significative convergenze, una modifica al testo del Governo di grande rilievo: è stato infatti votato l'articolo 19 che introduce un meccanismo che, non colpendo soltanto le opere ma anche gli atti da cui partono le lottizzazioni e sottoponendoli a

controllo, rompe il primo anello della catena della lottizzazione; in altri termini, spezza la catena della lottizzazione al primo anello, al più grosso.

Questo testo della Camera è stato modificato al Senato, in sede di esame in Commissione. Do atto, perchè i fatti devono essere chiari, alla maggioranza della Commissione lavori pubblici e al relatore di avere motivato — e i fatti di cui parlerò dopo ne sono la prova — i tentativi di modifica con l'esigenza di rendere il testo più chiaro, più accessibile, più funzionale. Non vi è dubbio che questo fosse l'intendimento, che poi abbiamo visto comprovato nei fatti, dei colleghi della maggioranza della Commissione lavori pubblici.

Tuttavia quello risultante dopo la modifica è un testo che, nella nostra convinzione, rendendo generici gli interventi a monte apriva varchi che avrebbero consentito la ripresa della lottizzazione abusiva.

Dico questo, e mi rivolgo anche al senatore Lotti, perchè voglio giudicare, per quanto mi compete — altri giudicheranno poi noi — le persone e gli uomini nell'insieme dei loro atteggiamenti. È quindi alla luce delle posizioni che assumono in questa Aula il relatore e i suoi colleghi che esprimo questo giudizio. Comunque, non vi è dubbio che vi è stata una marcata pressione di forze — fuori di questa Aula, almeno — perchè, con il pretesto di rendere il testo più chiaro, agevole, semplice e di evitare certi inconvenienti, in realtà si cancellasse questa norma importante.

È per questo motivo che abbiamo presentato l'emendamento 19.1, che in sostanza ho già illustrato e che, dice, tra l'altro: «sia mediante la realizzazione di opere» — si parla di lottizzazione abusiva — «sia mediante qualsiasi attività diretta in modo non equivoco alla suddivisione dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque fissate dalla legge regionale».

Abbiamo ora il fatto nuovo della presentazione di un emendamento — mi riferisco al 19.8 proposto dal relatore, che poi lo illustrerà — che è diverso da quello da noi presentato e che tuttavia, pur utilizzando una

dizione diversa, raggiunge uno scopo sostanzialmente analogo.

Infatti la parte in cui si dice «nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la loro dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici...», in sostanza ripropone il problema nei termini nei quali lo avevamo posto. È bene che i colleghi sappiano che questo è uno dei punti di convergenza che sono stati realizzati tra la maggioranza del pentapartito e il Gruppo comunista nel confronto che ha avuto luogo in questi giorni.

Quindi, spiegando il senso del nostro emendamento e il suo significato storico, vorrei dire che attraverso questo passo realizziamo una importante innovazione nella legislazione italiana: contribuiamo infatti a sbarrare le porte all'abusivismo più nefasto e ci colleghiamo alle richieste, alle sollecitazioni, alle lotte dei movimenti che difendono l'ambiente, il territorio, che vogliono promuovere lo sviluppo del territorio e dell'ambiente.

Sono lieto di poter dire in quest'Aula che abbiamo acquisito un giudizio favorevole sulla soluzione del problema di cui all'articolo 19 da parte di associazioni quali Italia Nostra, l'Istituto nazionale di urbanistica, la Lega dell'ambiente, il WWF. Dico questo non perchè consideri queste associazioni come un tribunale che deve giudicare: è il Parlamento a giudicare nella sua autonomia ed è il Parlamento che fa la sintesi. Intendo tuttavia dire che l'opera che autonomamente il Parlamento compie, inserendo questo articolo 19, riscuote il consenso di settori che in questi ultimi anni hanno fatto valere le loro prerogative di tenaci difensori di importanti valori della società civile. Questo è il senso del nostro emendamento e delle conclusioni alle quali arriveremo con la votazione dell'articolo 19.

* PIROLO. Ritengo illustrati gli emendamenti 19.5, 19.6 e 19.7 e mi riservo di intervenire nella discussione dell'articolo e in

particolare dell'emendamento 19.8 del relatore.

* VISCONTI. Con l'emendamento 19.2 proponiamo di inserire, dopo il quinto comma, un comma *bis*, in modo da completare il sistema di vigilanza che dovremo mettere nelle mani dell'amministratore comunale per prevenire qualsiasi azione di lottizzazione abusiva.

I frazionamenti catastali vengono, come è detto al comma quinto, notificati al sindaco. Noi proponiamo che il sindaco, nei quindici giorni successivi, intervenga eventualmente per opporsi a questo tipo di operazione, ovviamente motivando il suo intervento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, ritengo che nelle precedenti sedute si sia ampiamente discusso sulla presenza del prefetto in tutto l'ordinamento amministrativo. Chiediamo quindi la soppressione delle parole: «ed al competente prefetto».

LOTTI. L'emendamento 19.4 si commenta da sè e dice: «Il sindaco, e chiunque vi abbia interesse, può agire in giudizio per far valere la nullità degli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive». È un modo per attivare l'attenzione del sindaco e quindi consentirgli di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi della comunità perchè non v'è dubbio che la lottizzazione abusiva è lesiva degli interessi della comunità.

PIROLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIROLO. L'articolo 19 è stato uno degli articoli più sofferti, nell'*iter* già sofferto di questo disegno di legge, nella parte che si riferisce alla corretta definizione del reato di lottizzazione abusiva.

Di lottizzazione dei terreni a scopo edilizio si parla per la prima volta nella legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato la legge urbanistica del 1942, il cui articolo 28 risulta essere oggi intitolato «lottizzazione di aree». Ma se ne parla senza definire con precisione che cosa si intende per lottizzazione e quando essa diventi abusiva.

In presenza di una tale incertezza la giurisprudenza ha tentato di dare una definizione del reato di lottizzazione abusiva, individuando un tale reato talvolta nel semplice frazionamento dei terreni e talaltra ritenendo che il semplice frazionamento non costituisca reato se non fosse stato integrato dall'inizio di opere che comportassero la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi. I sostenitori della seconda tesi, della seconda definizione, non ritenevano che fosse vietato acquistare una zonetta frazionata da una maggiore estensione, qualora la stessa non fosse utilizzata a scopo edilizio, ma, per esempio, per la coltivazione dei fiori. Schierarsi per un tale divieto significava una violazione del diritto di proprietà tutelato dalla Costituzione; a parte il fatto che, non mutando la destinazione della zona acquistata, ininfluenza restava il fatto che essa appartenesse a un altro proprietario diverso da quello dell'intero fondo. La Commissione lavori pubblici, recependo una tale interpretazione, aveva dato, all'articolo 19, una precisa definizione della lottizzazione abusiva, modificando il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ora l'emendamento del relatore riporta tutto in alto mare e ripropone una definizione che invece di creare chiarezza — che è la cosa che noi chiediamo — aggrava le difficoltà di interpretazione, rimettendo ad altri la valutazione circa l'esistenza o meno del reato di lottizzazione abusiva. In particolare, la seconda parte dell'emendamento, onorevoli colleghi, contiene prescrizioni che si riferiscono alle caratteristiche del terreno venduto in lotti, tra le quali le dimensioni del lotto stesso, alla ubicazione, ad elementi riferiti agli acquirenti; tutte condizioni che, in base all'emendamento, sole o insieme, denunciano la destinazione del lotto venduto a scopo edilizio.

Noi ci chiediamo: chi deve accertare le dette condizioni e come devono essere accertate? Per quanto riguarda il primo quesito ci sembra che non vi sia altra persona abilitata se non il pubblico ufficiale che roga l'atto o, in definitiva, successivamente il magistrato.

Vi è ancora una volta, onorevoli colleghi, il tentativo di scaricare su altri una responsa-

bilità che spetta allo Stato, attraverso i suoi organi ed in particolare attraverso il sindaco; vi è una confessione di impotenza di uno Stato che, nonostante le numerose precauzioni che stanno a monte della vendita di una porzione di terreno, consistenti in una attenta informativa cui è tenuto chi acquista una zona di terreno frazionata, cui è tenuto altresì il pubblico ufficiale rogante, non si ritiene sufficientemente sicuro di svolgere in via preventiva tutti i compiti che gli vengono conferiti dalla normativa di questo disegno di legge.

Pur volendo considerare giusta questa responsabilizzazione, ci chiediamo quali siano le caratteristiche del terreno venduto e quale debba essere la sua ubicazione per stabilire se esso sia o meno destinato a scopo edilizio: la vicinanza di una strada e in che misura, la sua localizzazione in pianura o in montagna, la natura argillosa o franosa del terreno, la distanza dalle spiagge? Gli interrogativi potrebbero continuare all'infinito e riteniamo, però, ancora più impreciso e inconcepibile il riferimento alle dimensioni del lotto. Chi stabilirà che l'area venduta ha una dimensione tale da non poter essere destinata a scopi edilizi? La dimensione va stabilita in 500, 1.000 oppure 2.000 metri quadrati? È addirittura inaccettabile la valutazione degli elementi riferiti agli acquirenti: chi volesse ampliare di 100 metri quadrati il proprio giardino od il proprio cortile non lo potrebbe fare qualora non fosse agricoltore, in quanto correrebbe il rischio di essere imputato di lottizzazione abusiva.

Sarebbe allora, secondo noi, molto più semplice stabilire il divieto della alienazione di porzioni frazionate di terreno, così come sarebbe poi addirittura più semplice ancora vietare l'alienazione di terreni, abolendo così surrettiziamente il diritto di proprietà tutelato dalla Costituzione (*Commenti del relatore*). Saremmo d'accordo in quanto chiediamo soltanto che vi sia una norma chiara ed inequivoca che ponga gli operatori del diritto, ed in particolare i pubblici ufficiali, nella condizione di renderla operante. Le ambiguità e le imprecisioni non giovano alla causa di estirpare l'abusivismo da tutti sposata.

Sulla base di queste considerazioni, onorevoli colleghi, ed al solo scopo di rendere

chiara una norma che definisce un determinato tipo di reato, a noi sembra che debba rimanere ferma la formulazione della Commissione respingendo l'emendamento presentato dal relatore in quanto quest'ultimo — mi permetta il relatore — è pasticciato perchè risente di un'elaborazione collettiva e, per ciò stesso, piena di una casistica laboriosa ed incerta che aggiunge confusione a confusione e non determina viceversa quella chiarezza che è necessaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore a illustrare gli emendamenti da lui presentati e altresì a pronunciarsi sugli altri emendamenti proposti all'articolo 19.

BASTIANINI, relatore. L'articolo 19 è fondamentale nel tentativo di porre un freno ed un argine al proseguimento, nel futuro, degli abusi. Lo spirito che ha animato l'8ª Commissione del Senato nell'esaminare questo articolo fu subito inteso quando la Commissione, all'unanimità, decise di sopprimere il comma che consentiva, per il futuro, la sanatoria della lottizzazione abusiva, comma che ci era stato trasmesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati. È questo lo spirito che ha animato tutte le forze politiche presenti in Commissione nel lavoro sull'articolo 19. Con altrettanta serenità ci si è però posti di fronte ad un altro problema: la dizione elaborata dalla Camera non sembrava poter reggere ad un esame ravvicinato, tanto è vero che i pareri della 1ª e della 2ª Commissione del Senato — pur non dissociandosi dalle finalità del primo comma dell'articolo 19 — ne criticavano la forma in termini molto duri e tali da non lasciare spazio per un'approvazione del comma stesso, senza una modifica nei suoi aspetti formali.

Mi soffermerò qualche minuto di più di quanto abitualmente avviene per un provvedimento così discusso, in quanto l'articolo 19 è uno degli elementi cardine del provvedimento che stiamo per votare. La Commissione ha, per prima cosa, fatto chiarezza sul contenuto dell'articolo e l'impostazione che ne è uscita era tale da individuare la lottizzazione abusiva soltanto in presenza di opere, e ha rinforzato l'articolo 30, relativo alle

norme penali, recependo un orientamento nettamente prevalente nella Cassazione, che consente, in presenza del reato di lottizzazione abusiva con interventi sul territorio, di risalire a monte e di colpire anche chi si era reso responsabile dei frazionamenti. Questa impostazione, quindi, recependo l'orientamento della Cassazione, aveva portato chiarezza. Ma fin dall'inizio il relatore prese l'impegno che non si sarebbe arrestato a quel punto e che la sua proposta sarebbe stata quella di integrare, con una dizione di appoggio, il primo comma dell'articolo 19, in maniera tale da non cadere nelle osservazioni critiche della 1ª e della 2ª Commissione sul testo della Camera dei deputati e di conseguire lo stesso risultato di difesa dal proliferarsi degli abusi sul territorio.

Per la verità, devo affermare che apprezzo la cautela del Gruppo comunista nel presentare l'emendamento 19.1, ma in questa cautela c'era anche una certa sfiducia nel relatore, il quale, avendo preso quell'impegno, quell'impegno intendeva onorare, così come faccio con il testo dell'emendamento 19.8. Non credo di meritare e non credo che questo emendamento meriti le critiche, seppure presentate in modo garbato, del senatore Pirolo perchè ci troviamo in una situazione nella quale già in passato, in assenza di una indicazione legislativa, la Cassazione si era orientata a valutare caso per caso la presenza di un reato di lottizzazione ove si procedesse alla vendita frazionata del terreno, sia pure risalendo a quel reato dalla presenza di opere sul terreno stesso. La situazione normativa preesistente era quindi sostanzialmente di grande discrezionalità perchè lasciava libero il magistrato di valutare i singoli casi indipendentemente da qualsiasi riferimento di indirizzo.

L'articolo 19, insieme all'articolo 30, in primo luogo stabilisce chiaramente che, in presenza di opere abusive, la responsabilità non è soltanto di chi commette le opere ma anche di chi ha proceduto preventivamente al frazionamento e, in secondo luogo, dà un'indicazione al magistrato per cui, anche in assenza di opere, ove esistano, all'atto del frazionamento, una serie di elementi che fanno pensare che non si tratti di un frazio-

namento ordinario ma di un frazionamento finalizzato allo scopo edificatorio, in quelle condizioni si è in presenza di un reato di lottizzazione abusiva. Devo emendare in modo marginale l'emendamento 19.8 in quanto vi è stato un errore di trascrizione. Infatti devo precisare che all'ultima riga si deve intendere: «denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio»; quindi bisogna inserire le parole: «in modo non equivoco», proprio per rendere più penetrante l'orientamento che viene dato al magistrato nell'interpretare i fatti di cui all'articolo 19.

Sono convinto che, in questo caso, potrebbe essere approvata dal Parlamento una norma molto chiara e molto rilevante nei riguardi della lottizzazione abusiva, una norma che non presta più il fianco a un'accusa di genericità, come era nel testo precedente, ma che invece coglie la sostanza del problema di un fenomeno che è necessario stroncare se si vuole arrivare ad un arresto dell'abusivismo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del relatore è favorevole all'emendamento 19.5 e all'emendamento 19.6, presentati dal senatore Pirolo, per i motivi già illustrati, mentre l'emendamento 19.9 è considerato dal relatore un tentativo di superare un problema di cui si è dibattuto a lungo in Commissione. In effetti, viene richiesta una dichiarazione sullo stato delle previsioni urbanistiche rilasciata dal comune; questo però se si prevede una sua validità nel tempo, altrimenti rischia di essere superata da altre varianti successivamente intervenute. Ad ogni modo si stabilisce la validità di un anno, per cui in quell'anno la responsabilità ricade su chi la esibisce. L'emendamento 19.9, nel testo originario, è da considerarsi ritirato. Lo abbiamo presentato nel seguente nuovo testo: al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici».

In pratica si tratta di aggiungere, dopo la parola: «alienante», le altre: «o di uno dei condividenti», per una maggiore precisione

circa le possibili casistiche degli atti contemplati nell'articolo stesso.

Il relatore è contrario all'emendamento 19.2 perchè la responsabilità del sistema di allerta, che attiene al sindaco, come è stato detto alla Camera dei deputati, ad avviso del relatore non dovrebbe sussistere. Infatti questo sistema che affida al sindaco la responsabilità di vigilare sulle destinazioni non può comportare un diritto di veto al frazionamento stesso. Qualora vi fosse un reato, il sindaco stesso ha la possibilità, in base alla norma prevista dal primo comma, di avviare la procedura come previsto dalla legge.

Il parere è favorevole sull'emendamento 19.3, perchè si tratta di una materia più volte dibattuta, e sull'emendamento 19.7 in quanto ripropone una indicazione del senatore Pirolo già accolta in altra sede. Il parere è contrario all'emendamento 19.4 ed ovviamente favorevole al 19.10 in quanto l'undicesimo comma risulterebbe estraneo alla legge nel suo complesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.1 il parere è contrario perchè ritengo che gli stessi effetti, con una indicazione più pregnante, siano raggiunti dal testo proposto dal relatore. Infine propongo all'approvazione dell'Assemblea il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, dopo le parole: «alle donazioni fra», inserire le altre: «coniugi e».

19.11

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, devo annunciare voto contrario ai due emendamenti, presentati dal relatore l'uno e l'altro da senatori del Gruppo comunista, al primo comma dell'articolo 19 nel testo proposto dalla Commissione. Le modifiche più evidenti introdotte con questi emendamenti 19.1 e 19.8 sono sostanzialmente tre. In primo luogo sparisce la parola «abusivamente» contenuta nel testo proposto dalla Commissione. Quella disposizione aveva un suo preciso significato: perchè si verificasse l'ipotesi della lottizzazione abusiva, occorreva il concorso di due circostanze, ovvero che le opere fossero eseguite abusivamente, senza autorizzazione, e che fossero in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici o con le disposizioni della legge regionale. Eliminando il primo di questi requisiti e accontentandoci del secondo possiamo ipotizzare il caso che il comune rilasci un'autorizzazione per la esecuzione di opere che, per errore del comune stesso, sono però in contrasto con una possibile interpretazione degli strumenti urbanistici e della legge regionale. Questo non è un caso scolastico perchè gli strumenti urbanistici quali attualmente vengono predisposti sono così involuti da prestarsi a differenti interpretazioni. Quindi avviene che vengono concesse autorizzazioni e concessioni che sono anche in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. È la stessa legge che prevede la nullità della concessione accertata successivamente.

Quindi, se lo stesso legislatore si è preoccupato di ipotizzare la nullità di una concessione per contrasto con gli strumenti urbanistici o anche per altri motivi, dobbiamo tenere conto di ciò in questo caso e non dobbiamo far ricadere sul cittadino la colpa e quindi l'ipotesi della lottizzazione abusiva allorchè egli abbia eseguito opere non abusivamente ma in forza di concessioni.

Pertanto è importante mantenere il termine «abusivamente» perchè occorre il concorso di queste due circostanze: che da parte del comune non siano state autorizzate opere, in altri termini, quindi, che le opere siano di per sè abusive perchè non autorizzate, e inoltre — è l'altro requisito — che queste opere siano anche in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici e che quindi la mancata autorizzazione non sia un fatto

soltanto formale ma sostanziale, venendo ad essere in contrasto con gli strumenti urbanistici. Occorrono entrambi questi requisiti: se ne eliminiamo uno, se parliamo dell'esecuzione di opere anche non abusive, cioè anche autorizzate ma in contrasto con gli strumenti urbanistici, veniamo ad esporre il cittadino al pericolo di avere male interpretato lo strumento urbanistico e di avere, anzi, in mano un'autorizzazione o una concessione che lo autorizza a fare quelle opere, ma che poi, *a posteriori*, si scopre che sono in contrasto con gli strumenti urbanistici, per cui abbiamo la lottizzazione abusiva.

Quindi a me sembra che questo sia un errore al quale si andrebbe incontro se si modificasse il testo proposto dalla Commissione, accogliendo sul punto riguardante l'avverbio «abusivamente» sia l'emendamento proposto dal relatore, nel quale questo termine è stato eliminato, sia quello presentato da senatori del Gruppo comunista.

Un altro motivo di contrasto su questi due emendamenti è rappresentato dal fatto che in essi viene introdotta non soltanto l'ipotesi della materiale realizzazione di opere, ma anche l'ipotesi della «predisposizione»; in questo caso si configura un illecito, la lottizzazione abusiva, sulla base soltanto di predisposizione, non di attuazione, cioè rimaniamo nell'ambito dell'intento. Questa materia è già molto opinabile e il testo delle sentenze della suprema corte che hanno cercato di individuare gli estremi della lottizzazione abusiva ci dà motivo di fare questa osservazione. Pertanto, se è difficile individuare gli estremi del reato allorché ci si trovi in presenza di opere, lo è a maggior ragione volendo fare riferimento anche alla predisposizione di opere.

Per quanto riguarda poi la casistica — quella casistica che dovrebbe in un certo modo indicare quando ricorra la predisposizione — in questo caso evidentemente, come ha già illustrato il senatore Pirolo, cadiamo addirittura — se mi si consente — nel ridicolo perché non è consentito al legislatore di esprimersi in questi termini: «il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti». Come fa il legislatore a parlare di frazionamento, vendita, o atti equivalenti? Come

può il legislatore esprimersi in questi termini? Potrebbe parlare di alienazione, se vuol dire qualcosa di più della vendita, oppure potrebbe parlare di atti traslativi. Il legislatore ha un proprio linguaggio e non può recepire in questo suo vocabolario il termine «equivalenti» che potrà andar bene in un testo di matematica, che è certamente una scienza esatta, ma la sua esattezza la trova in regole che non sono quelle del legislatore. Il legislatore ha un linguaggio che ha trovato conferma nell'esperienza forense e giudiziaria e quindi non possono introdursi delle espressioni così vaghe, soprattutto per individuare una ipotesi di illecito.

Che dire poi della frase «ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti»? Che significato ha, per individuare la predisposizione di una lottizzazione (siamo già nell'assurdo della predisposizione, ma adesso stiamo analizzando anche quali sarebbero gli elementi che dovrebbero configurarla), dire che questa predisposizione, da parte del lottizzatore evidentemente, la si va a ricercare in elementi riferiti agli acquirenti? Questo disegno criminoso, questo illecito che è nella mente del lottizzatore si verificherebbe più o meno a seconda di elementi (e non si sa quali) riferiti agli acquirenti.

Mi pare che un testo così congegnato non meriti certamente di uscire approvato da quest'Aula.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Comunico innanzitutto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che i senatori comunisti, conseguentemente all'intervento svolto in precedenza dal senatore Libertini sull'emendamento 19.1, ritirano questo emendamento riconoscendosi nell'emendamento 19.8 presentato dal relatore.

Voglio tuttavia precisare che ho colto, nell'intervento del collega Bastianini, un accenno al quale mi riferirò rapidamente, secondo il quale egli riscontrava nella cautela che aveva caratterizzato l'intervento del collega Libertini un elemento di sfiducia nei

confronti del relatore. Non si tratta di questo, onorevole relatore: si tratta piuttosto del fatto che lei è stato ed è relatore di una maggioranza che su questa questione è arrivata a determinate conclusioni, dopo un franco e aperto confronto, mentre noi eravamo consapevoli che il nostro emendamento di fatto, in quanto presentato prima dell'emendamento del relatore, conservava pienamente una sua efficacia tant'è che poi è stato di stimolo alla stessa maggioranza per recuperare ciò che nel nostro emendamento era espresso in modo più ampio, più esplicativo e forse anche più completo. Sono queste le motivazioni che mi portano a dire che non c'era alcun senso di sfiducia nei confronti del relatore, ma una giusta e dovuta cautela da parte dei senatori comunisti.

Annuncio che voteremo a favore dell'articolo 19, anche se con rammarico abbiamo riscontrato che i nostri emendamenti 19.2 e 19.4 sono stati respinti dal relatore e immagino lo saranno anche dal Governo.

Avrei dovuto fare dopo questa dichiarazione di voto ma, dal momento che avevo la parola, ho ritenuto utile, vista l'ora, accelerare i tempi dei nostri lavori; ovviamente rinuncerò alla dichiarazione di voto sull'intero articolo.

Riteniamo che noi, con gli emendamenti 19.2 e 19.4, non avremmo dato al sindaco un diritto di veto ma avremmo sollecitato in modo molto più acuto l'attenzione del sindaco nei confronti di attività che molto spesso meritano non due ma quattro occhi da parte dell'autorità comunale.

Mi scuso se attraverso una piccola violenza alle procedure ho preannunciato il voto favorevole del Gruppo dei senatori comunisti. Ovviamente manteniamo, invece, gli emendamenti 19.2 e 19.3, quest'ultimo, peraltro, accolto anche dal relatore, e l'emendamento 19.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, è stato dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal relatore, con la modifica da lui indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dal relatore, con la modifica da lui indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Finanziamento del seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mezzogiorno nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE)» (939) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti» (929), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifiche delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero del poste e delle telecomunicazioni» (940), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

URBANI, POLLASTRELLI, RANALLI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, CON-

SOLI, PETRARÀ, POLLIDORO, VOLPONI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Considerato:

che la costruzione della centrale di Montalto di Castro ha raggiunto una fase di notevole avanzamento, tale da consentire una valutazione della gestione dei problemi che ne derivano;

che, in ogni caso, nell'attuale fase di costruzione della centrale, si registrano inadempienze e ritardi che rischiano di compromettere in particolare le condizioni di compatibilità ambientale e sociale specificamente richiamate — fra l'altro — in premessa dalla convenzione Enel-Comune di Montalto di Castro;

che, in particolare:

1) non è stata ancora costituita la commissione consultiva prevista dalla convenzione suddetta per assicurare un'informazione permanente sulla base di un'adeguata acquisizione di dati di protezione sanitaria ed ambientale del comprensorio circostante l'impianto e che — anche in conseguenza di ciò — non risulta essere stata avviata la predisposizione delle misure necessarie per realizzare, fra l'altro:

la rete preoperativa e definitiva di sorveglianza ambientale;

i programmi di localizzazione dei rifiuti radioattivi e di trasporto del combustibile fresco ed irraggiato;

i programmi di garanzia di qualità sulle lavorazioni del cantiere;

la redazione del piano di emergenza esterna;

2) si trova in grave ritardo l'avvio dell'indagine epidemiologica programmata anche nell'incontro del 30 giugno 1981 presso il Ministero e non si è avviata la realizzazione della rete di monitoraggio ambientale;

3) sono tuttora aperti, nonostante i miglioramenti ottenuti, problemi di più efficace coordinamento, di verifica e controllo della sicurezza del cantiere;

4) nonostante l'impegno esplicito dalla provincia di Viterbo, è praticamente assente un'adeguata iniziativa di programmazione e coordinamento degli interventi

previsti e da prevedere per riqualificare il comprensorio viterbese-maremmano interessato dal rilevante « impatto territoriale » derivante dall'insediamento della centrale e, di conseguenza, alle necessarie risorse (di cui la parte già disponibile risulta da tempo inspiegabilmente bloccata) non fa riscontro un punto di riferimento unitario per assenza di adeguati strumenti, sia di programmazione economico-territoriale che di gestione unitaria di interventi capaci di fare dell'insediamento della centrale un'occasione di più avanzato e armonico sviluppo della zona, secondo un criterio generale espressamente indicato dal PEN;

che l'esperienza realizzativa della centrale di Montalto di Castro costituisce un banco di prova del modo come vengono risolti nel concreto i complessi problemi tecnico-organizzativi, economico-sociali e politici che insorgono dalla costruzione di un grande impianto elettronucleare e quindi della stessa capacità dell'Italia di sviluppare il programma nucleare previsto dal PEN;

sottolineato, infine, che i ritardi e le inefficienze riscontrati mettono in evidenza l'assenza — grave soprattutto in questa ultima fase — della necessaria azione governativa di coordinamento e di controllo soprattutto in direzione dell'Enel e dell'ENEA,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se non ritenga opportuno presentare al più presto al Parlamento una relazione esauriente che faccia il punto sulla complessiva esperienza della costruzione della centrale di Montalto di Castro e, in particolare, se non convenga sulla opportunità di assicurare — anche riprendendo gli impegni assunti a più riprese con gli enti locali interessati da precedenti Governi — un'azione permanente di coordinamento e di verifica, capace di garantire, in accordo e a sostegno degli enti locali, una gestione unitaria dei problemi connessi alla costruzione dell'impianto da parte degli enti energetici interessati, delle imprese e degli enti locali, nonchè di controllo circa il rispetto delle indicazioni del PEN e degli impegni assunti con convenzioni, accordi e delibere da parte degli enti energetici — in particolare per quanto riguarda il complesso delle questioni relative

alla sicurezza dentro e fuori l'impianto — nonchè da parte degli altri enti interessati;

se non intenda assumere una iniziativa — compiendo prima di tutto gli atti di competenza — per promuovere l'avvio immediato dell'indagine epidemiologica e per dare attuazione agli impegni già assunti relativamente alla costituzione della società di sviluppo integrato comprensoriale SITI, che costituirebbe uno stimolo rilevante perchè siano rimesse in moto, da parte di tutti i soggetti interessati, le azioni di programmazione economico-territoriale necessarie a che l'utilizzo delle risorse (che va comunque accelerato) sia finalizzato a coerenti obiettivi di sviluppo del comprensorio, del resto definiti in atti già deliberati.

(2 - 00195)

PINTO Michele, RUFFINO, COCO, DI LEMBO, GALLO, LAPENTA, VITALONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la legge 28 luglio 1984, n. 398, sulla diminuzione dei termini di custodia cautelare ha opportunamente sollevato nel Paese un interessante dibattito che ha coinvolto, oltre ai rappresentanti del mondo politico, giudiziario e della cultura giuridica, larghissimi strati dell'opinione pubblica, riconfermando la centralità e l'importanza dei problemi della giustizia;

che, di recente, il Consiglio superiore della Magistratura, ai cui lavori il Presidente della Repubblica ha assicurato la sua autorevole e significativa presenza, ha dato atto della continuità dell'eccezionale impegno della Magistratura nel suo compito di amministrare la giustizia, anche nei non facili momenti che seguono ad una riforma di così vasta portata;

che la contemporanea approvazione delle leggi relative alla competenza civile e penale del pretore impone — senza rinvii di sorta — significativi e radicali adeguamenti delle strutture giudiziarie e del personale;

che, mentre occorre dare il giusto rilievo alle preoccupazioni della pubblica opinione circa le conseguenze di leggi, sulla cui va-

lidità ed indifferibilità non può sussistere dubbio alcuno, è necessario assicurare a tali leggi il conseguimento degli obiettivi che le hanno ispirate,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in corso di definizione per affrontare, in modo incisivo — anche in vista dell'approvazione della legge finanziaria — il non più differibile problema delle strutture giudiziarie e del personale, in tutte le sue articolazioni, assegnando al Ministero di grazia e giustizia — in sede di redazione del bilancio — i necessari mezzi finanziari per farvi fronte concretamente.

(2 - 00196)

CANNATA, CONSOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza del comportamento del prefetto di Taranto, il quale, di fronte alle situazioni di difficoltà create nei Consigli comunali di San Marzano e di Palagiano, ha agito in termini profondamente diversi.

Infatti, nel comune di San Marzano, il 2 aprile 1984, dieci consiglieri su venti rassegnarono in aula, con il consiglio comunale al completo, le dimissioni, richiedendone l'immediata iscrizione all'ordine del giorno, e, poichè gli altri consiglieri avevano abbandonato l'aula per impedire la discussione delle dimissioni, si recarono successivamente dal prefetto per chiedere una decisione della Giunta provinciale amministrativa ai sensi del secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto n. 297. La risposta del prefetto fu negativa con il suggerimento di richiedere la convocazione del Consiglio per la presa d'atto delle dimissioni.

Avendo i consiglieri dimissionari seguito il suggerimento del prefetto, fu convocato per il 16 aprile 1984 il Consiglio comunale con all'ordine del giorno, al primo punto, l'approvazione del bilancio ed al secondo punto la presa d'atto delle dimissioni. Ma non essendo stato il Consiglio comunale in grado di deliberare, ancora una volta i dieci consiglieri dimissionari, accompagnati dai dirigenti provinciali dei loro partiti,

si recarono dal prefetto per chiedere la decisione della Giunta provinciale amministrativa ai sensi dell'articolo 158 del regio decreto n. 297 ed ancora una volta il prefetto oppose il suo rifiuto.

La crisi al comune di San Marzano, dopo un ulteriore Consiglio comunale che non riuscì a discutere le dimissioni, si risolse con il ripensamento di uno dei consiglieri dimissionari e con l'illegittima e provocatoria presa d'atto, e la conseguente sostituzione, da parte della Giunta municipale DC, delle dimissioni dei restanti nove consiglieri dell'opposizione.

Nel comune di Palagiano, invece, il 19 agosto 1984, quindici consiglieri su trenta inviarono lettere di dimissioni determinando la convocazione, da parte della Giunta municipale, del Consiglio comunale per il 23 agosto 1984, con al primo punto all'ordine del giorno, in prima convocazione, la presa d'atto delle dimissioni ed al secondo punto, invece, in seconda convocazione — essendo in atto una crisi amministrativa — l'elezione del sindaco e della Giunta.

Non essendosi tenuto il Consiglio comunale, per l'assenza dei quindici consiglieri dimissionari, il prefetto, senza aspettare che la Giunta municipale convocasse nuovamente il Consiglio comunale in seconda convocazione per la presa d'atto delle dimissioni, in data 3 settembre 1984 convocò il Consiglio comunale per l'8 settembre 1984 e per il 12 settembre 1984, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della Giunta e non già la presa d'atto delle dimissioni.

Il 4 settembre 1984 i consiglieri dimissionari (e pare soltanto quattordici in quanto il quindicesimo vi si recò il giorno successivo) si recarono dal prefetto per richiedere l'intervento della GPA ai sensi dell'articolo 158 del regio decreto n. 297. Il prefetto, dopo aver fatto firmare in sua presenza la richiesta (il giorno 4 per quattordici consiglieri e il giorno 5 per il quindicesimo), provvide a tamburo battente a convocare per il 6 settembre 1984 la GPA, la quale, non essendo evidentemente informata perfettamente della dinamica degli avvenimenti, procedette alla presa d'atto delle dimissioni ed il pre-

fetto revocò le sedute del Consiglio comunale da lui stesso convocate.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, se il Governo non ritiene intollerabile tale comportamento del prefetto in quanto piega il diritto e l'esercizio di funzioni assai delicate all'interesse di una parte politica, avendo consentito alla DC di mettere assieme una maggioranza nel Consiglio comunale di San Marzano per continuare ad amministrare e di farle perseguire invece l'intento dello scioglimento del Consiglio a Palagiano, in tutta fretta, essendo preoccupata di qualche ripensamento tra i dimissionari che avrebbe consentito ad una coalizione dalla quale era esclusa la DC di continuare a governare, mentre dalla dinamica degli avvenimenti nei due comuni appare chiaro che proprio a Palagiano non si erano verificate le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto n. 297 per l'intervento della GPA, e cioè « il rifiuto o la mancanza a provvedere », essendo stato convocato dalla GM il Consiglio per la presa d'atto delle dimissioni; a meno che per « rifiuto o mancanza a provvedere » si debba intendere il fatto che il prefetto non avesse dato la possibilità alla GM di convocare il Consiglio in seconda convocazione e che la convocazione da parte del prefetto del Consiglio non avesse all'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni, per cui deve logicamente desumersi che il comportamento del prefetto sia stato conseguenza di una incapacità di autonomia rispetto a pressioni politiche di parte o sia stato addirittura un disegno preordinato per favorire una parte politica.

Considerato che atteggiamenti censurabili del prefetto si sono già verificati in passato (si ricordi, ad esempio, quanto denunciato, sempre a proposito del comune di Palagiano, con l'interrogazione, presentata dagli stessi interpellanti, n. 4-00766 in data 4 aprile 1984, circa il comportamento degli organi prefettizi nei confronti di un grosso insediamento speculativo che compromette un'area di rilevante interesse ambientale), che il comportamento del prefetto nella vicenda dei due comuni sopra citati ha provocato reazioni critiche da parte di esponenti e di organizzazioni di quasi tutti i partiti democra-

tici, eccetto la DC, e che ricorsi sono in pendenza presso il TAR, mentre una denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica, gli interpellanti chiedono al Governo se non ritiene che l'attuale prefetto di Taranto non sia in grado di svolgere la delicata funzione del suo incarico e quali provvedimenti, conseguentemente, intende adottare.

(2 - 00197)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la grave e diffusa crisi delle industrie in Basilicata, nonchè il calo degli investimenti, rendono di impossibile soluzione il problema dei giovani attualmente disoccupati o in cerca di prima occupazione;

che il problema della emigrazione, piaga antica della regione, si presenta ancor oggi attuale e drammatico a causa della mancanza di lavoro,

l'interrogante chiede quali iniziative il Governo intende adottare per affrontare e risolvere il problema della disoccupazione in quella regione.

(3 - 00555)

MILANI Eliseo. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — In relazione alla ripresa delle trattative MBFR di Vienna, si chiede di sapere:

1) quali istruzioni siano state impartite alla delegazione italiana;

2) se vi siano stati incontri e contatti preliminari tra le delegazioni dei Paesi occidentali coinvolti nelle trattative MBFR;

3) se la delegazione italiana intenda contribuire ad una possibile positiva evoluzione dei negoziati, avanzando autonomamente proposte concrete e ipotesi di accordo;

4) se il Governo italiano avverta che i negoziati MBFR — gli unici tra la NATO e il Patto di Varsavia che non siano affidati esclusivamente alle due superpotenze — possono costituire il banco di prova per verificare la volontà politica dei Paesi europei di ambedue i blocchi e la loro capacità di contribuire efficacemente all'avvio di un nuovo processo di distensione;

5) se il Governo italiano, nei rapporti politici che intrattiene con i Paesi minori del Patto di Varsavia, abbia avuto modo di confrontare i rispettivi punti di vista in ordine ai negoziati MBFR per la ricerca di soluzioni fondate sulla reciproca e comune sicurezza.

(3 - 00556)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — La stampa del 26 settembre 1984 (vedi « la Repubblica ») ha riportato la notizia dell'assassinio, sotto gli occhi del figlio, di Richichi Francesco, benzinaio catanese, il quale una decina di mesi fa, difendendosi da due rapinatori, li aveva uccisi. La stessa stampa ha altresì riferito di un continuo susseguirsi di minacce di vendetta contro il Richichi e di numerose « non riscontrate » richieste di quest'ultimo di « protezione » ai pubblici specifici poteri.

Ciò premesso, tenuto conto della cospicua « letteratura » scritta e « verbale », « pubblica » e « parapubblica », « laica » e « confessionale », sul « dovere di opporsi alla criminalità » e di affidarsi alle « istituzioni » per consentire di combattere efficacemente la criminalità stessa, e tenuto in particolare conto che, anche nella specie, sembrano sussistere tutte le indicazioni per ritenere la vicenda connotata dei caratteri di « punizione » mafiosa, si chiede di conoscere:

1) l'antefatto (duplice uccisione per legittima difesa);

2) se fossero evidenti i « segnali » di una ineluttabile « punizione » per avere « osato » il Richichi opporsi alla sopraffazione criminale (con ciò corrispondendo alle esorta-

zioni e agli inviti pubblici e privati, laici e confessionali, di chi « parla di guerra » a chi « fa la guerra »);

3) se sia stata effettivamente chiesta dall'interessato « protezione » alle forze di polizia e se queste non lo abbiano preso in considerazione e perchè (dati anche i positivi effetti che ciò avrebbe potuto suscitare sulla gente comune cui ci si appella per combattere la mafia);

4) se, infine, per eventuali casi analoghi non si ritenga di dover preordinare apposite strutture di protezione e, soprattutto, se non si ritenga di dover testimoniare rispetto alla memoria dei sempre più rari cittadini degni di tal nome corrispondendo ai superstiti un adeguato riconoscimento economico mediante l'assimilazione degli stessi alle categorie previste dalle norme a protezione delle vittime del dovere.

(3 - 00557)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Diversi organi di stampa, in queste ultime settimane, hanno dato vistosa e documentata notizia di una nuova « piaga » che sembrerebbe appannaggio non solo della « povertà », ma della società occidentale nel suo complesso: quella dei bimbi non solo percossi da squilibrati genitori, ma insidiati e sfruttati anche in termini di prostituzione. Soprattutto il fenomeno della violenza carnale, oltre che in miserabili ambienti della Penisola sorrentina, sembrerebbe allignare (questo negli USA, ma non c'è ragione che ciò non possa accadere anche da noi in termini di pedofilia) nelle comunità educative (si fa per dire) dell'infanzia, sia private che pubbliche.

Ciò premesso, senza voler dare credito alle inaffidabili cifre riportate da un diffuso settimanale nostrano, si chiede:

1) se il « fenomeno » dell'infanzia tormentata o molestata in famiglia, nella scuola, durante lo studio, nel tempo libero, esista, e in quale plausibile dimensione, nel nostro Paese;

2) se gli organi pubblici si siano fatti carico, in quale modo, con quali strumenti, con quale organizzazione, eccetera, di conoscerlo, prevenirlo e combatterlo.

(3 - 00558)

FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza dell'avvenuto scioglimento, in data 21 gennaio 1983, del consiglio direttivo del gruppo di Roma dell'ANMI (Associazione nazionale marinai d'Italia) ad opera del comitato esecutivo nazionale della predetta associazione;

b) se è a conoscenza che, con sentenza n. 9049/84, registrata il 9 agosto 1984, il Tribunale di Roma ha dichiarato che « deve ritenersi l'illegittimità della delibera di scioglimento del consiglio direttivo dell'ANMI, gruppo Roma... per difetto dei necessari presupposti prescritti dalla normativa statutaria in vigore ».

Di fronte a tali eventi, gli interroganti chiedono di sapere se, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro intenda promuovere un'inchiesta sugli eventi stessi, che hanno portato al commissariamento del gruppo dell'ANMI di Roma, e, per l'istante, se non ritenga di intervenire per sanare i guasti e le illegittimità provocati dal comitato esecutivo nazionale di un'associazione destinata a custodire e far prosperare i valori delle Forze armate e, in particolare, della Marina.

(3 - 00559)

PASQUINI, PIERALLI, MILANI Armelino, GIANOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Consapevoli che il proseguimento della guerra Iran-Iraq continua a provocare gravi perdite umane ed ingenti distruzioni e mantiene in uno stato di permanente pericolo l'insieme del Golfo persico;

preoccupati per le minacce che tale conflitto rappresenta per la pace e la sicurezza mondiale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo abbia preso per facilitare la cessazione del conflitto;

se il Governo non intenda fare propria la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1984 e, in ogni caso, se non intenda ispirare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) dichiarazione del « cessate il fuoco » immediato tra tutte le forze terrestri, aeree e marittime dei due Paesi;

b) costituzione di una commissione di vigilanza del « cessate il fuoco » e del ritiro delle forze sotto l'autorità di un organismo accettato dalle due parti, oppure sotto l'autorità del segretario generale delle Nazioni Unite;

c) ritiro delle forze dei due Paesi al di là dei confini definiti nel protocollo sulla « nuova delimitazione delle frontiere terrestri tra l'Iran e l'Iraq », nonché nel protocollo sulla delimitazione delle frontiere fluviali tra i due Paesi;

d) ricorso alla Corte internazionale dell'Aia allo scopo di determinare i danni di guerra, nonché le modalità di riparazione, dovendo la sentenza della Corte essere esecutiva;

e) impegno delle due parti ad organizzare il rimpatrio dei rifugiati e di quanti sono stati espulsi dai due Paesi mediante la dichiarazione di un'amnistia generale, nonché di una garanzia per la sicurezza delle loro vite e dei loro averi;

f) elaborazione di un trattato di pace tra i due Paesi basato sul rispetto totale della sovranità e dell'indipendenza nazionale, dell'integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni, delle regole di buon vicinato e dell'inviolabilità delle frontiere.

(3 - 00560)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BONAZZI, ANTONIAZZI, SEGA, IANNONE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nella vertenza nazionale intermedia l'Enel ha concluso un accordo separato con le organizzazioni di categoria aderenti alla CISL ed alla UIL, escludendo quelle aderenti alla CGIL;

che l'accordo prevede la costituzione di un fondo per le prestazioni sanitarie, destinando 20 miliardi annui per la costituzione di una mutua aziendale integrativa obbligatoria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non ritengano inopportuno e grave che l'Enel abbia concluso un accordo separato e con esso abbia accettato di istituire un trattamento integrativo per le prestazioni sanitarie;

che cosa intendano fare perchè le trattative sindacali siano riaperte al fine di raggiungere un'intesa unitaria che ripristini la normalità nelle relazioni sindacali e contrattuali del settore elettrico.

(4 - 01198)

ORCIARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Dato atto al Ministero di aver disposto la sistemazione, dopo anni di inutilizzazione, della caserma « Avogadro » di Senigallia, da adibirsi a scuola della polizia di Stato, i cui lavori di ristrutturazione, per una parte dell'edificio, sono stati ultimati, tanto è vero che hanno già avuto inizio corsi di aggiornamento per agenti della polizia, si chiede di conoscere quando potranno essere ultimati i lavori dell'intero complesso, in modo da poterlo utilizzare totalmente per lo scopo cui è stato destinato.

(4 - 01199)

PIROLO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità che la Banca commerciale italiana — sede di Napoli — nell'affidare incarichi a liberi professionisti si regola secondo criteri legati esclusivamente a rapporti di natura « personale » esistenti tra il funzionario che dà l'incarico ed il libero professionista, rapporti che continuano anche nei confronti di colui che « rileva » lo studio di quest'ultimo e, quindi, non dipendenti da particolari titoli di competenza professionale;

se si ritiene corretto, da parte di una banca di interesse nazionale, un tale comportamento che suona discriminatorio nei confronti degli altri liberi professionisti esclusi e determina un ingiusto « monopolio » di una massa di lavoro che proviene da un istituto che, essendo un'azienda del gruppo IRI, gestisce danaro della collettività;

se è vero che, anche recentemente, la detta Banca — sede di Napoli — si è regolata con una simile mentalità « feudale » (e non si capisce fino a che punto « disinteressata »), làdove un ente pubblico dovrebbe affidare incarichi a liberi professionisti sulla base di una rotazione tra gli stessi, concordata con gli ordini ed i colleghi professionali;

quali provvedimenti si intendono adottare in proposito.

(4 - 01200)

FRASCA, PALUMBO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso che, in occasione di una loro visita presso le carceri calabresi, i detenuti nel carcere di Locri hanno loro consegnato un documento in cui si legge testualmente: « ... qui da noi esistono ancora le torture con acqua salata, esistono aguzzini che l'essere umano lo riducono uno straccio, basti guardare al caso Marsiglia Pietro, al quale gli hanno persino storto i testicoli...; torture eseguite su minorenni (il caso Ussia Giuseppe, tredicenne, è un esempio)... », gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo se non ritengono opportuno promuovere un'accurata inchiesta ministeriale per accertare la veridicità della denuncia, sia al fine di promuovere la punizione dei responsabili, qualora i fatti dovessero risultare veri, sia al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica calabrese, la quale è rimasta fortemente turbata nell'apprendere che, nel nostro Paese, possano avere luogo episodi che, si ritiene, debbano appartenere ad un'epoca storica ormai superata.

(4 - 01201)

PINTO Michele. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che, a seguito della constatata inagibilità di alcuni locali del museo archeologico nazionale di Paestum, uno dei più importanti d'Italia, il soprintendente ai beni archeologici di Salerno ed Avellino ha dovuto disporre la temporanea chiusura del museo stesso;

che tale provvedimento, pur giusto, motivato e cautelarmente necessario, ha suscitato viva apprensione nell'opinione pubblica e negli ambienti della cultura e della inizia-

tiva turistica, apprensione di cui la stampa nazionale più avveduta si è fatta sensibile e puntuale portatrice, interpretando l'accaduto come un ulteriore segnale del permanere dello stato di abbandono o, quanto meno, di un intervento pubblico non adeguato all'importanza ed al prestigio dell'intera area archeologica. oltre che della sua trainante funzione turistica,

si chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti si intendono adottare, con la dovuta urgenza, per restituire immediata agibilità al museo archeologico nazionale di Paestum;

b) quali iniziative si intendono assumere per la sistemazione definitiva e la razionale valorizzazione dell'intera area archeologica di Paestum;

c) quali assicurazioni si ritiene di poter fornire al mondo della cultura e dell'arte, alla pubblica opinione ed agli operatori turistici circa gli auspicati tempi brevissimi per l'espletamento dei lavori necessari ad assicurare il ripristino dell'agibilità del museo stesso.

(4 - 01202)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso e considerato:

che le attività di crociera per passeggeri presentano utile prospettiva di sviluppo economico, commerciale, culturale, del turismo e dell'occupazione;

che la grande tradizione della marineria italiana è ben nota e che non mancano capacità ed entusiasmo per navigare, come è stato dimostrato dalla motonave « Achille Lauro » che, con il concorso convinto e determinante del suo comandante, degli ufficiali e dell'equipaggio, ha ripreso l'attività di navigazione con ottimo successo e con grande partecipazione di consenso di larghe fasce di cittadini;

che tale successo del mercato turistico delle crociere non dipende solo dalla nave e dal sacrificio del comandante, degli ufficiali e dell'equipaggio, ma anche dai servizi da fornire ai passeggeri,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponde a verità la notizia che dei 5 canali di Roma-radio soltanto 2 sono in funzione, nel periodo dell'attività estiva, per tutte le navi, civili e militari, creando estenuanti difficoltà ai passeggeri ed agli stessi equipaggi;

se il Ministro della marina mercantile ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritengano opportuno potenziare i collegamenti telefonici con tutte le unità navali in navigazione e con tutte le località di maggiore concentrazione turistica, in particolare nel Mezzogiorno;

se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro del turismo e dello spettacolo non ritengano opportuno predisporre un programma nazionale promozionale con finalità di potenziamento e di sviluppo dell'attività di navigazione di crociera per quanto riguarda l'informazione, la propaganda attraverso la stampa e la televisione ed altre iniziative culturali, tutte finalizzate a far divenire l'attività di crociera un'attività di massa, con possibilità di sviluppo turistico, ma anche ad influenzare un'eventuale riduzione del costo per larghe fasce di lavoratori e di cittadini, determinando così una partecipazione più massiccia alle crociere.

(4 - 01203)

CASCIA, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nella scuola media « Pascoli » di Pianello Vallesina (Ancona) si sperimenta da molti anni il tempo pieno con positivi risultati, apprezzati dalle autorità scolastiche, dai genitori degli alunni e dagli amministratori degli enti locali;

che, nella formazione delle prime classi per l'anno scolastico appena iniziato, 17 alunni, i cui genitori avevano chiesto l'iscrizione in una classe a tempo prolungato, sono stati iscritti d'autorità nella classe a tempo normale sulla base di un preciso parere in tal senso espresso dal Ministero;

che tale ingiusta decisione ha creato disagio negli insegnanti ed ha suscitato la pro-

testa dei genitori, che hanno fatto astenere i loro figli dalla frequenza delle lezioni,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno ispirato il Ministero a determinare tale ingiusta decisione, che ha anche la conseguenza di marginalizzare la scuola a tempo prolungato, e se non si ravvisa l'opportunità di modificarla tempestivamente per accogliere le giuste aspirazioni della popolazione e le proposte degli insegnanti, rivolte a rispettare la volontà dei genitori, anche al fine di un sereno ed efficace svolgimento dell'attività didattica.

(4 - 01204)

PRESIDENTE. Stante il protrarsi della seduta pomeridiana, il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, giovedì 27 settembre, alle ore 21,30 — anzichè alle ore 21 come precedentemente annunciato — con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari